

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

800° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	7
5 ^a - Bilancio	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	26
10 ^a - Industria	»	32
11 ^a - Lavoro	»	34
12 ^a - Igiene e sanità	»	36
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	37

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	40
Interventi nel Mezzogiorno	»	43
Procedimenti d'accusa	»	48

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	63
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	67
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	69
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	70
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	76
10 ^a - Industria - Pareri	»	77
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	78

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	79
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

420^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore SANTINI illustra le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati. Nel soffermarsi in particolare sulla riformulazione dell'articolo 4, riguardante l'assistenza sanitaria, fa osservare che, data la complessità della materia, sarebbe opportuno che la Commissione potesse effettuare un esame approfondito.

Si apre il dibattito.

Il presidente ELIA avanza riserve sul comma 7 dell'articolo 4, dove si sancisce la validità di quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, che a sua volta recepisce le norme dell'accordo del 6 aprile 1990 (riguardante il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale). La norma finisce dunque col trasfondere nella legge disposizioni appartenenti alla sfera dell'autonomia contrattuale e potrebbe essere censurabile per eccesso di potere legislativo. Tali perplessità vengono ulteriormente accresciute dal fatto che la disposizione riguarderebbe soggetti che hanno già in corso controversie nei confronti dell'amministrazione.

Condivide tale rilievo il senatore CABRAS, il quale dubita che la Commissione sia in grado di formulare un parere sul disegno di legge nel corso della seduta odierna, attesa la complessità delle modifiche apportate.

Il senatore MURMURA segnala che l'assenza dalla seduta dei rappresentanti del principale Gruppo di opposizione rischia di creare una situazione di disagio. Pur avanzando perplessità sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, tenuto conto della ristrettezza dei tempi disponibili, propone di formulare un parere con osservazioni, che potranno successivamente essere approfondite dalla Commissione di merito.

Il senatore ACONE suggerisce di incaricare il relatore di redigere uno schema di parere da sottoporre alla Commissione nel corso della seduta pomeridiana.

Il senatore RUSSO concorda con le riserve del presidente Elia, ritenendo opportuno un approfondimento della materia. Particolari situazioni di incertezza verrebbero a suo avviso ingenerate dalla riformulazione del comma 7 dell'articolo 4, in materia di incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

Anche il senatore GUZZETTI conviene con queste perplessità.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI fa osservare che la riformulazione dell'articolo 4 intende trasferire nel disegno di legge la corrispondente disciplina contenuta nel disegno di legge di riforma sanitaria, già approvato dal Senato (A.S. 2375) ed attualmente all'esame della Camera dei deputati. La norma di cui al comma 7, sulla quale si sono appuntate le critiche della Commissione, consente in particolare di regolarizzare alcune situazioni pregresse; lo stesso Governo d'altronde si era riservata la possibilità di ricorrere allo strumento legislativo.

Al fine di consentire ai componenti la Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,10.

421^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Mancino ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060)

Libertini ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065)

Maffioletti ed altri: Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente ELIA avverte che, non essendovi altri iscritti, la discussione si intende conclusa. Avverte altresì che la Commissione giustizia ha sollevato una questione di competenza relativamente ai disegni di legge all'ordine del giorno.

Il relatore ACQUARONE dichiara che il dibattito ha fatto riscontrare una sostanziale convergenza, ad eccezione del rappresentante del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, per quanto concerne la necessità di una disciplina sulle modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio superiore della magistratura; rimane ancora da definire però il *quorum* necessario per far sì che il collegio precostituisca di diritto l'ordine del giorno medesimo o una sua parte. Egli ritiene che la Commissione sarebbe stata in grado di concludere l'esame in sede referente ove non fosse stata sollevata la questione di competenza.

Il senatore GALEOTTI, pur concordando con il relatore, fa osservare che la posizione da esso espressa non rappresenta completamente l'andamento del dibattito, in quanto sono stati manifestati orientamenti divergenti nell'ambito della maggioranza. Il rallentamento dell'*iter* è da porre pertanto in relazione anche a questa circostanza.

La Commissione conviene quindi di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 3060.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 1^a)

Il senatore MURMURA fa presente che la Sottocommissione per i pareri, nella riunione odierna, ha convenuto sull'opportunità di rimettere all'esame della Commissione plenaria il disegno di legge n. 2906, assegnato alla Commissione giustizia in sede referente e concernente delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia. In quella sede sarà approfondita la possibilità di sollevare una questione di competenza, trattandosi di un progetto implicante il riordinamento di quell'Amministrazione.

Il senatore GALEOTTI, ribadisce a questo proposito le considerazioni già svolte in altre circostanze e deplora che in sede di assegnazione dei disegni di legge non si tenga conto delle competenze della 1^a Commissione per quanto attiene all'ordinamento generale dello Stato. Il disegno di legge n. 2906, in particolare, contiene criteri di delega assolutamente generici.

Passando quindi a considerare il disegno di legge n. 3082, recante misure urgenti in materia di occupazione, sul quale si è soffermata l'attenzione della Sottocommissione pareri, rinnova la richiesta formulata in quella sede, perchè l'esame in sede consultiva di questo progetto venga rimesso alla Commissione plenaria e si svolga in parallelo con quello del disegno di legge n. 3004-B, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il presidente ELIA, prendendo atto delle segnalazioni espresse, fa osservare che il disegno di legge n. 3004-B ha natura di provvedimento collegato alla manovra economica e quindi esso richiede uno speciale *iter*. Non ha comunque nulla in contrario ad iscrivere il disegno di legge n. 3082 all'ordine del giorno delle sedute della Commissione previste per la corrente settimana.

Il senatore CABRAS, sottolinea l'esigenza che la Commissione riesamini il parere espresso dalla Sottocommissione sul disegno di legge n. 2941 e connessi, concernente l'obiezione di coscienza. L'avviso medesimo, condizionato all'accoglimento di alcune modifiche, appare per molti versi non condivisibile e ha già suscitato la critica di alcuni settori d'opinione.

Il senatore GALEOTTI si duole anch'egli della presa di posizione della Sottocommissione, a cui egli non ha potuto partecipare, ed auspica che la Commissione possa riconsiderare in maniera più approfondita la questione.

La senatrice TOSSI BRUTTI si associa a tale richiesta, suggerendo come la Commissione potrebbe esprimere a tale riguardo delle semplici osservazioni.

Il senatore MURMURA assicura che il parere è stato correttamente emesso dalla Sottocommissione, nè in quella sede sono stati espressi sostanziali dissensi.

Il presidente ELIA si riserva di consultare il Presidente della 4^a Commissione, facendo però presente la prassi secondo cui è del tutto eccezionale l'eventualità di un riesame di un parere già espresso.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

260ª Seduta

*Presidenza del Presidente
COVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e conclusione)**

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 11 dicembre.

Il presidente COVI dà notizia del parere della Commissione affari costituzionali, in parte favorevole ed in parte contrario, ed avverte che si passerà all'esame dell'unico articolo del disegno di legge di conversione, facendo presente che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Si procede all'esame delle proposte emendative all'articolo 1.

Il relatore PINTO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario CASTIGLIONE illustra l'emendamento 1.4, al quale il relatore si dice favorevole.

Il senatore BATTELLO, intervenendo sull'emendamento 1.1, richiama all'attenzione le ragioni che hanno portato i deputati ad introdurre nel testo dell'articolo 1 il comma 1-bis.

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore CORRENTI, intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara di aderire all'impostazione del relatore, per la soppressione del comma 1-bis.

Il presidente COVI condivide l'avviso del relatore e preannuncia il voto favorevole all'emendamento.

Il senatore BATTELLO sottolinea la indeterminatezza della locuzione - «in conseguenza di fatti delittuosi commessi a fini intimidatori» - contenuta nel comma 1-*bis*; annuncia pertanto la propria astensione sull'emendamento 1.1.

Il senatore ONORATO evidenzia la diversa portata della disposizione che con l'emendamento si intende sopprimere rispetto al comma 1, il quale non contempla il perseguimento di un ingiusto profitto, ma restringe il campo di operatività del provvedimento, facendo riferimento alle sole finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Il RELATORE, accogliendo l'osservazione del senatore Onorato, presenta l'emendamento 1.5, cui il Governo si dichiara contrario.

Posto ai voti tale emendamento è approvato, come pure l'emendamento 1.1.

Nei confronti dell'emendamento 1.2 il senatore BATTELLO annuncia il voto favorevole mentre il sottosegretario CASTIGLIONE esprime l'avviso contrario del Governo. Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 1.4 a proposito del quale il relatore PINTO chiarisce come la parola «rifiuto» sia da intendersi comprensiva anche del concetto di non adesione alle richieste di natura estorsiva.

Per dichiarazione di voto interviene, in senso contrario, il senatore BATTELLO.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Sull'emendamento 1.3 il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione, mentre il presidente COVI annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

La seduta è poi sospesa per dar modo ai componenti della Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 16,10 è ripresa alle ore 20,35.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1, volto ad evitare dubbi interpretativi circa la misura in cui verranno corrisposte le elargizioni.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime avviso favorevole all'approvazione di tale proposta di modifica.

L'emendamento è quindi approvato.

Il sottosegretario CASTIGLIONE illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2, volti a rendere più efficace il ruolo delle associazioni di categoria, senza pretermettere la sfera dell'autonomia dell'interessato ripristinando il testo originario del decreto-legge.

Il relatore PINTO manifesta perplessità circa le modifiche proposte all'articolo 3, in relazione sia alle disposizioni del nuovo codice di procedura penale, sia all'esigenza indefettibile che ha mosso ad emanare il decreto-legge, quella cioè di assecondare e stimolare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il senatore CORRENTI, oltre ad evidenziare l'inesattezza grammaticale dell'uso del condizionale all'interno della prima frase del comma 2 nel testo originario del provvedimento, sottolinea l'improprietà giuridica, in relazione al nuovo codice, dell'ultimo periodo del comma 3, che il Governo intende ripristinare, il quale ipotizzava una impossibile attivazione del giudice per le indagini preliminari prima dell'esercizio dell'azione penale.

Il sottosegretario CASTIGLIONE dichiara di ritirare gli emendamenti con riserva di ripresentarli in Assemblea.

Il RELATORE, ritirati su invito del presidente COVI gli emendamenti 4.1 e 4.2, illustra l'emendamento 4.3.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo tale proposta di modifica è posta ai voti ed approvata.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 5 e 6, si passa all'esame dell'emendamento 7.1, presentato dal Governo.

Dopo che il senatore CORRENTI ha manifestato la sua contrarietà ed il RELATORE ha espresso perplessità, il sottosegretario CASTIGLIONE dichiara di ritirare tale proposta, riservandosene la ripresentazione in Assemblea.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 8, si passa all'esame dell'emendamento 9.1, che è illustrato dal rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore CORRENTI ha manifestato la sua contrarietà, il sottosegretario CASTIGLIONE dichiara di ritirare anche tale emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Poichè non sono stati presentati emendamenti agli articoli 10 ed 11, si passa all'esame dell'emendamento 12.1, che è illustrato dal rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore CORRENTI ha manifestato il suo avviso contrario ed il RELATORE ha condiviso tale posizione, il sottosegretario CASTIGLIONE dichiara di ritirare tale emendamento riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea.

Su invito del relatore PINTO il rappresentante del Governo dichiara di ritirare anche l'emendamento 13.1 e la correlata proposta di modifica della clausola di copertura, contrassegnata dal numero 14.1.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti al comma 2 dell'unico articolo del disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2, che assegna al Governo un congruo termine per l'emanazione dei decreti delegati attuativi della riforma del corpo di polizia penitenziaria.

Concorda il RELATORE, che dichiara di ritirare il proprio emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2 è quindi approvato.

La Commissione dà infine mandato al senatore PINTO di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge con gli emendamenti accolti dalla Commissione, invitandolo al contempo a predisporre le proposte di coordinamento conseguenti a tali modifiche ed autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-bis del codice penale» con le altre: «per il perseguimento di un ingiusto profitto».

1.5**IL RELATORE**

Sopprimere il comma 1-bis.

1.1**IL RELATORE**

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere, dopo la parola: «corrisposta», le parole: «nei limiti della dotazione del fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità».

1.2**IL RELATORE**

Al comma 2, ripristinare la lettera a) del testo originario del decreto-legge; conseguentemente ripristinare anche l'originario testo della lettera b).

1.4**IL GOVERNO**

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il fatto delittuoso sia stato denunciato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza».

1.3**IL RELATORE**

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relativi ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Ripristinare il comma 2 del testo originario del decreto-legge.

3.1

IL GOVERNO

Ripristinare il comma 3 del testo originario del decreto-legge.

3.2

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 4, dopo la parola: «preceduto», inserire le seguenti: «, ove possibile,».

4.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «avvenuto impiego», inserire le seguenti: «, ove possibile,».

4.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione

dell'elargizione è altresì revocata e l'Amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1».

4.3

IL RELATORE

Art. 7.

Ripristinare il comma 4 del testo originario del decreto-legge.

7.1

IL GOVERNO

Art. 9.

Ripristinare l'articolo 9 del testo originario del decreto-legge.

9.1

IL GOVERNO

Art. 12.

Ripristinare l'articolo 12 del testo originario del decreto-legge.

12.1

IL GOVERNO

Art. 13.

Ripristinare l'articolo 13 del testo originario del decreto-legge.

13.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi"; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia».

14.1

IL GOVERNO

EMENDAMENTI

Al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1992» con le altre: «30 aprile 1992».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 gennaio 1992» con le altre: «31 marzo 1992».

1.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

309ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.**La seduta inizia alle ore 11.50.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**e connesso voto della Regione Toscana n. 140 e connessa petizione n. 464**
(Esame e rinvio)

Riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati il senatore BONORA che premette innanzitutto di riservarsi un approfondimento dell'odierna relazione. Ricorda inoltre che con il provvedimento 3004-B è abbinato l'esame del voto del Consiglio regionale della regione Toscana in tema di spesa delle categorie svantaggiate e la petizione trasmessa dalla signora Labate, che richiede la soppressione dei *ticket* sanitari.

Quanto al disegno di legge in titolo, esso torna ampiamente modificato, ma immutato nelle sue linee guida, dalla Camera dei deputati.

Passando ad illustrare brevemente le singole modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, e ricordando che solo su di esse è ammesso il dibattito in Senato, occorre far presente in primo luogo come l'articolo 3, in tema di fondo per la cooperazione allo sviluppo veda introdotto il comma 4, mirante ad escludere il fondo dalla soppressione prevista per tutte le gestioni fuori bilancio; tale modifica è condivisibile. Occorre però far presente che in materia la Commissione sta esaminando il disegno di legge n. 2844. Pertanto, sarebbe opportuno coordinare le diverse fonti.

Relativamente all'articolo 4, in tema di assistenza sanitaria, - che ha avuto modifiche, per un valore di 290 miliardi, fra di loro compensative, secondo quanto afferma il Servizio di programmazione sanitario del

Ministero della sanità - è da ricordare in primo luogo la modifica al comma 1, laddove si definisce una normativa di principio per il contenimento della spesa, assicurando uniformità di *standard* nazionale. A tale scopo, oltre a definire un parametro capitaro di finanziamento, la lettera *d*) istituisce un fondo di riequilibrio per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli *standard*: tale modifica può essere condivisa, anche se occorre valutarne i costi. Il comma 3 è stato modificato sopprimendo la previsione in base alla quale negli ospedali di base sono previsti unicamente i moduli organizzativi relativi all'area medica, a quella chirurgica e a quella riabilitativa.

Al comma 4, che, come si ricorderà, è quello che verte in tema della misura dei *ticket*, la modifica principale in questo argomento riguarda le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione, che sono sottoposte non più al pagamento per intero, ma al medesimo *ticket* delle altre prestazioni, con il relativo tetto massimo. Analoga disciplina è stata introdotta per le cure termali. Circa il prezzo dei farmaci, la quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale sui pagamenti alle farmacie, passa dal 3 al 2,5 per cento. La riduzione dei prezzi dei farmaci poi non si applica a quelli di cui alla direttiva 87/22 della CEE e a quelli di biotecnologia da DNA ricombinante.

Il comma 5 prevede che nel caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica relativa ai livelli obbligatori, provvedono autonomamente le regioni. In tal modo è stato soppresso il meccanismo di riequilibrio previsto dal testo approvato dal Senato. Il comma 7 è stato modificato al fine di stabilire che la situazione di incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale non vale per l'attività libero-professionale, mentre per quella dei docenti universitari all'accertamento dell'incompatibilità provvederanno le autorità accademiche. Come compensazione è offerta al personale medico la possibilità di passare a domanda, anche in soprannumero, a tempo pieno, prevedendosi la corrispettiva modifica degli organici, in riduzione. Il comma 8 estende le nuove modalità di controllo agli enti ospedalieri multizonali. Il comma 13 è stato modificato nel senso di prevedere l'ulteriore possibilità di contrarre mutui, per 100 miliardi per il 1992 da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da quelli zooprofilattivi sperimentali. La norma è condivisibile e la relativa copertura è posta a carico del fondo sanitario nazionale in conto capitale.

L'articolo 5, in tema di assunzioni nel pubblico impiego, vede la soppressione del comma 6, relativo alla chiamata con richiesta numerica di dipendenti statali, nonché la modifica del comma 7, nel quale, anziché definire il rapporto allievi-classi, al fine del contenimento del numero del personale scolastico, si rinvia alla definizione dei criteri degli *standard* di riferimento.

Di un certo rilievo la soppressione del comma 1 dell'articolo 7, alla quale si dichiara contrario, che mirava ad escludere il ricalcolo del servizio militare prestato in guerra per il personale statale. Al medesimo articolo il comma 3 esclude i limiti di cui al comma precedente per il calcolo del servizio militare per quanti godono il trattamento previdenziale delle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale di previdenza del Tesoro; tale norma appare condivisibile. Sempre in materia di personale statale, il nuovo articolo 9 vieta il ricorso allo

straordinario per gli uffici nei quali non esistano segnatempo automatici. La norma sembra costituire più un messaggio che portare ad effetti concreti.

È invece stato soppresso l'articolo 14, concernente il trattamento pensionistico in regimi internazionali. È stato poi istituito l'articolo 15, in tema di gestione degli stabilimenti termali dell'INPS, che facoltizza l'Istituto a cedere quote ai privati e agli enti locali.

Relativamente all'articolo 16 occorre far presente che il comma 3, che non è stato modificato dalla Camera, prevede 25.000 prepensionamenti, ponendone l'onere a carico dell'incremento delle aliquote contributive disposto nella legge finanziaria. Se però tale incremento di aliquote, come pare presumibile, verrà mutato in aumento dell'aliquota marginale IRPEF, il comma 3 in questione necessiterà di una modifica, se non altro sotto il profilo formale. Occorre valutare le modalità procedurali per tale possibile modifica stante il fatto che occorrerebbe variare un testo non emendato dalla Camera.

Relativamente alle ulteriori disposizioni, occorre ricordare che l'articolo 18, in materia di attività della Cassa Depositi e prestiti, prevede al comma 2 il riferimento anche all'edilizia carceraria e non solo giudiziaria. Il nuovo articolo 19 limita la spesa degli enti locali per autoveicoli, posta, telefono, pubblicazioni e convegni entro i limiti di quella dell'anno precedente. Sempre in tema di autoveicoli il nuovo comma 2 dell'articolo 21 dispone per quelli delle Forze armate.

I nuovi articoli 22 e 24 mirano ad istituire l'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica e l'anagrafe degli incarichi dei dipendenti pubblici: entrambe le norme mirano a istituire criteri di trasparenza, risultando potenzialmente utili a contenimenti della spesa.

L'articolo 25, in materia di ferrovie è stato modificato, al comma 3, al fine di escludere il personale ferroviario e di estendere a quello dei settori ausiliari e complementari le disposizioni relative alla mobilità contenute nella recente legge in tema di mercato del lavoro. In questo modo ne è risultato sostanzialmente stravolto il testo del Senato.

L'articolo 26, concernente il sistema delle partecipazioni statali, è stato modificato, al comma 4, al fine di far decorrere la soppressione della Commissione bicamerale per le partecipazioni statali dal momento della soppressione dell'omologo Ministero. Ritiene invece che sia migliore la formulazione del Senato, che prevede un termine definito.

L'articolo 27, che reca l'aumento di 100 lire della giocata sui concorsi a pronostico, è stato modificato al fine di ripartire il provento in due quote: il 65 per cento va all'erario e il 35 per cento al montepremi. Occorrerebbe valutare se da ciò non derivi una perdita di entrate, tenendo conto anche che parte delle entrate erariali è attribuita, ai sensi del comma 3, all'Istituto per il credito sportivo per finanziare interventi per 20 miliardi, stabilendosi, al comma 4, che possono essere concessi mutui anche da parte di istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, da destinarsi ad impianti sportivi. Ritiene la norma accoglibile, a condizione che non sussistano problemi per i suoi profili di copertura.

Anche l'articolo 28 è stato modificato. Esso verte in tema di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il nuovo comma

6 prevede diverse modalità di gestione dei ricavi di tale cessione, mentre il comma 7 consente l'ottenimento di uno sconto del 10 per cento in caso di acquisto con pagamento in unica soluzione. Il comma 8 esclude riduzioni di carattere oggettivo relativamente alla determinazione delle tariffe di estimo, mentre il comma 12, di cui occorrerebbe valutare la portata finanziaria, esenta dal pagamento dell'INVIM e dagli oneri ipotecari le cessioni degli immobili medesimi. Nella sostanza la normativa risulta assai perfezionata, ma la sua complessità potrebbe provocare l'effetto di evitare cessioni. Inoltre mentre il testo del Senato istituiva un diritto a favore degli inquilini, il testo della Camera privilegia la discrezionalità amministrativa.

L'articolo 29 ripristina il testo che il Senato aveva cancellato relativamente all'ampliamento della legge sull'editoria a favore delle formazioni politiche che non abbiano rappresentanti al Parlamento europeo. La norma, alla quale si dichiara contrario, comporta un onere di 5 miliardi e posta a carico delle maggiori entrate della legge.

L'articolo 30, modificando la recente legge sulle SIM, ammette l'iscrizione nell'albo dei promotori di servizi finanziari anche dei collaboratori degli agenti di cambio, mentre l'articolo 31 riguarda le modalità di collocamento del personale delle medesime imprese, sancendo l'obbligo dell'assunzione dei dipendenti degli agenti di cambio, anziché la possibilità, da parte delle medesime imprese. Tale norma, non investe questioni di competenza, pur essendo alquanto anomala rispetto all'ordinamento lavoristico. Non si vorrebbe che da un simile obbligo legale discendesse, un giorno o l'altro, anche l'accollo di tale personale a carico di soggetti pubblici.

Relativamente infine alle implicazioni finanziarie del provvedimento, ricordato che quelle in materia sanitaria, che sono valutate circa 290 miliardi, sono tra di loro compensative, fa presente che, ad un primo esame, non dovrebbero esservi peggioramenti sul saldo netto, restando invece da valutare gli effetti sul fabbisogno.

Ha quindi la parola il senatore MELOTTO per integrare brevemente a titolo personale l'esposizione del relatore sull'articolo 4. In merito a tale norma fa presente che il comma 1, si muove sostanzialmente nell'ambito del comma 5 del testo del Senato, avendo la Camera anticipato i tempi relativamente all'istituzione del fondo di riequilibrio. Circa gli effetti finanziari del comma 4, le maggiori spese, valutate in 290 miliardi risultano compensate dalle maggiori entrate e dalla riduzione di 100 miliardi della parte capitale del fondo sanitario nazionale.

Dichiara poi di essere favorevole alla nuova formulazione del comma 7, per la parte che in sostanza recupera il testo approvato dal Senato del disegno di legge di riforma del servizio sanitario, in tema di attività professionale del personale medico. Certamente la norma che garantisce il passaggio a rapporto di lavoro a tempo pieno può essere onerosa in un primo tempo, ma a regime si dovrebbe compensare con l'assorbimento del soprannumero. Tuttavia l'inciso relativo alla validità degli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 andrebbe soppresso, poiché la recezione di una tale

norma contrattuale potrebbe provocare notevoli progressioni di carriera, con i conseguenti oneri.

Si apre quindi un breve dibattito sul prosieguo dei lavori.

Ad avviso del senatore SPOSETTI sarebbe opportuno disporre del complesso dei provvedimenti che compongono la manovra finanziaria per deliberare sul provvedimento all'esame. È poi necessario attendere i pareri delle Commissioni consultate e la terza nota di variazioni, per valutare i possibili problemi di copertura.

Quanto alla possibilità di emendare il testo, ritiene che nella difficoltà di distinguere esattamente le parti modificate, dovrebbe essere consentita la più ampia facoltà di emendamento sugli interi commi toccati da modifiche.

Il presidente ANDREATTA risponde che non può in alcun modo derogarsi dalla norma dell'articolo 104 del Regolamento, che prevede la possibilità di deliberare, in caso di seconda lettura, soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ritiene che del calendario dei lavori si debba occupare l'Ufficio di presidenza della Commissione, tenendo conto di quanto verrà disposto dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. In ogni caso, resta ferma l'esigenza di giungere alla più sollecita approvazione di tutti i provvedimenti che compongono la manovra finanziaria.

Il senatore CROCETTA concorda con tale proposta, osservando come il problema dei tempi non esaurisca anche quello dei contenuti, tenendo sempre presente che non si può prescindere dalle connessioni esistenti tra il provvedimento in esame e quelli di bilancio e finanziaria.

Il presidente ANDREATTA, riassumendo i termini del dibattito, si dichiara favorevole a definire il calendario dei lavori in sede di Ufficio di presidenza della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E SUA CONVOCAZIONE PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi, alle ore 16, è sconvocato. Avverte altresì che esso è convocato domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 9.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già fissata per oggi, alle ore 16,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 13,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

416^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BRINA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 16,05.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali (R 139 b, 6^a)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428). (Seguito e conclusione dell'esame; parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il relatore LEONARDI ricorda che nella precedente seduta ha presentato una proposta di parere, favorevole con osservazioni, che è stata successivamente distribuita ai commissari.

Il sottosegretario SACCONI rileva come tale proposta di parere si ispiri a due finalità principali: quella della maggiore trasparenza nella predisposizione dei documenti contabili delle istituzioni bancarie e finanziarie e quella della più precisa individuazione delle competenze delle autorità di controllo. Pur condividendo lo spirito delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, egli suggerisce che il parere stesso non sia espresso, in maniera rigida, nella forma di proposte emendative e rileva che, in relazione all'articolo 5, non c'è alcuna intenzione da parte del Governo di modificare l'attuale assetto delle competenze delle autorità di vigilanza; si tratta, eventualmente, di verificare la compatibilità di quanto disposto dallo schema di decreto legislativo, in relazione ai poteri delle autorità di vigilanza, con i principi fondamentali di ripartizione delle funzioni di vigilanza, così come codificati anche dalla legge n. 1 del 1991. Al fine poi di verificare

anche la compatibilità e la coerenza dello schema in esame con le normative citate nella proposta di parere, egli suggerisce di richiamare nel parere stesso la necessità di coordinare l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo con quanto disposto dall'articolo 18 del medesimo schema e con l'articolo 2426 del codice civile.

Il relatore LEONARDI, preso atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, presenta una diversa formulazione tecnica della proposta di parere, la quale, ferma restando la sostanza delle osservazioni precedentemente riportate, recepisce i suggerimenti del Governo.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni svolge alcune considerazioni di metodo sull'effetto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari in sede consultiva su atti del Governo, rilevando che, nella fattispecie in esame, dal parere stesso deve emergere inequivocabilmente la coerenza o meno dello schema di decreto legislativo con la legge delegante. Infine, pur esprimendo alcune riserve, dichiara di condividere la nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni.

Il sottosegretario SACCONI rileva come le osservazioni contenute nel nuovo testo della proposta di parere non pongono questioni di congruità dello schema di decreto legislativo in esame con i criteri di delega previsti nella legge n. 428 del 1990, ma semmai di coerenza con altre normative. Ricorda inoltre che il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117 non si esaurisce con l'emanazione del provvedimento in esame, ma dovrà essere completata con una normativa secondaria di maggior dettaglio.

Si dà infine mandato al relatore Leonardi di stendere un parere, favorevole con osservazioni, al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei termini suggeriti dal relatore stesso.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 21 marzo 1991.

Il relatore NERI presenta alcuni emendamenti, tendenti, tra l'altro, a superare il parere contrario sul provvedimento espresso dalla 1^a Commissione, la quale ha manifestato anche alcune perplessità sul fatto che il disegno di legge riguardi solo le aree edificate e non anche quelle che, sebbene non edificate, siano nel possesso pacifico dei privati. Illustra quindi tali emendamenti, dei quali il primo (1.3) tende a rimuovere appunto la richiamata osservazione, il secondo (2.1) è volto ad autorizzare i comuni, indicati nel provvedimento, ad alienare ai

privati, possessori delle aree, i terreni ottenuti in uso o in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il terzo emendamento (3.1) intende sopprimere il comma 1 dell'articolo 3, mentre gli emendamenti 3.2 e 5.1 stabiliscono, rispettivamente, il prezzo che deve essere determinato dall'ufficio tecnico erariale e quali debbano essere gli acquirenti.

Il relatore ricorda poi che sono stati presentati altri emendamenti (1.0 del senatore Marniga; 1.1 del senatore Andreini e 1.2 del senatore Duò) volti ad estendere alla provincia di Rovigo, ovvero ad alcuni comuni della stessa, gli effetti del provvedimento.

Dopo aver ricordato la grave situazione presente nelle aree oggetto del disegno di legge ed, in particolare, in quelle ricomprese nella provincia di Belluno, il relatore, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore Bertoldi, precisa che anche nei comuni di Seriate e di Sòrico, nonchè in alcuni comuni della provincia di Rovigo, si verificano delle condizioni analoghe a quelle già descritte precedentemente per la provincia di Belluno.

Il senatore BERTOLDI fa presente che l'esigenza che si pone in relazione alle aree indicate nel provvedimento e negli emendamenti è quella di identificare con precisione le aree (edificate o meno) che debbono formare oggetto dell'iniziativa legislativa. Tale verifica andrebbe effettuata con riferimento alla mappa del demanio fluviale esistente, al fine di evitare una dannosa dilatazione degli effetti del provvedimento.

Il senatore PELLEGRINO Giovanni afferma che il provvedimento pone gli stessi interrogativi e le stesse perplessità emerse, a suo tempo, con l'analoga legge riguardante il comune di Praia a Mare. L'obiettivo che ora occorre prefigurarsi è quello di non estendere e generalizzare gli effetti del provvedimento che consente, in qualche modo, di legalizzare a posteriori alcune occupazioni che restano comunque abusive. Più in generale, egli segnala l'esigenza di fissare in via legislativa il principio che il demanio naturale sia strettamente coerente con una specifica condizione territoriale, al mutare della quale si determina una conseguente sdemanializzazione delle aree.

Il senatore FAVILLA esprime preoccupazione per i principi contenuti nel provvedimento ed, in particolare, per il fatto che si riconosce a determinati cittadini uno specifico diritto a cui non corrispondono forme di controllo e di verifica, soprattutto quando le aree in questione possono nel tempo aver assunto un valore consistente. Inoltre, non solo occorre salvaguardare gli aspetti monumentali, storici ed artistici, che potrebbero essere travolti da una generalizzazione della emananda normativa, ma occorre sottolineare che la sanatoria urbanistica, di cui all'articolo 6, esclude il controllo e l'intervento della regione e dello Stato.

In conclusione, egli si dichiara non contrario ad un intervento a favore delle aree già previste (in quanto sembrano tener conto di una realtà obiettiva), ma esprime un giudizio non favorevole all'estensione del provvedimento ad ulteriori zone geografiche.

Il presidente BRINA ricorda che i nuovi emendamenti presentati devono essere inviati per il prescritto parere alla 1^a ed alla 5^a Commissione ed afferma che il rinvio dell'esame del provvedimento consentirà di valutare gli effetti estensivi recati da alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692)

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «provincia di Belluno», aggiungere le altre: «e della provincia di Rovigo».

1.0

MARNIGA

Al comma 1, dopo le parole: «in provincia di Bergamo», aggiungere le altre: «e della provincia di Rovigo».

1.1

ANDREINI

Al comma 1, dopo le parole: «in provincia di Bergamo», aggiungere le altre: «e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo».

1.2

Duò

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono trasferite» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«e quelle ancorchè non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun Comune. L'Intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente».

1.3

NERI

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«I Comuni, di cui all'articolo 1, sono autorizzati ad alienare ai privati possessori delle aree sopra indicate, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione».

2.1

NERI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1

NERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il prezzo di cui all'articolo 1 è determinato dall'Ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno».

3.2.

NERI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «agli acquirenti» con le altre: «ai privati acquirenti dal Comune».

5.1

NERI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MORA

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento i Commissari governativi della Federconsorzi dottor Giorgio Cigliana e professor Agostino Gambino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei consorzi agrari e Consorzi agrari provinciali): audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi (R 048, 9^a)

Il presidente MORA, nel dare il benvenuto agli ospiti fa presente che - come stabilito nell'articolo 48 del Regolamento - nello svolgimento delle indagini conoscitive la Commissione non dispone dei poteri dell'autorità giudiziaria nè ha la facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazione di responsabilità.

Ricorda quindi che da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono pervenuti i seguenti documenti, di cui copia è stata già trasmessa ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione: relazione dell'11 giugno 1991 dei Commissari governativi e successiva comunicazione del 25 giugno 1991 (è in corso di approntamento altra relazione dei Commissari governativi che verrà trasmessa alla Commissione non appena acquisita dal Ministro); nota del Direttore generale della produzione agricola del 19 novembre 1991 con allegate le segnalazioni effettuate dalla stessa direzione sulla situazione economico-finanziaria della organizzazione federconsortile; i bilanci e le relazioni del collegio sindacale della Federconsorzi a partire dal 1988; l'elenco delle partecipazioni e le schede anagrafiche e informative sulle società controllate e collegate.

Per quanto riguarda l'assenza del Commissario governativo dottor Pompeo Locatelli, fa presente che il predetto ha comunicato di non poter partecipare all'audizione a causa di precedenti improrogabili

impegni. Il dottor Locatelli si è detto comunque disponibile per una data successiva.

Invita quindi i Commissari governativi presenti ad una preliminare esposizione informativa sulle cause della crisi del sistema federconsortile.

Prende quindi la parola il dottor CIGLIANA.

Premesso che, dopo il commissariamento decretato in data 17 maggio 1991, i Commissari governativi hanno riferito per iscritto più volte al Ministro e che è stata, alcuni giorni or sono, trasmessa una ulteriore relazione, l'oratore si sofferma anzitutto sullo stato di assoluta illiquidità in cui si è rinvenuta la Federconsorzi, per la quale il Commissariamento era dal punto di vista tecnico non procrastinabile. Le banche non erogavano più finanziamenti e la Federconsorzi non era più in grado di rinnovare cambiali e di continuare a finanziare la maggior parte delle società controllate.

Per comprendere la straordinaria interdipendenza fra Federconsorzi, Consorzi agrari provinciali e società collegate, prosegue il dottor Cigliana, occorre tener presente che la Federconsorzi non è un'azienda nè una *holding*, bensì un sistema integrato, nato per determinate circostanze storiche, evoluto in parte su se stesso e conservato su certe strutture. Si è trattato di un sistema integrato di straordinaria complessità in tutti gli aspetti.

Rilevato poi come nello schema dei rapporti fra Federconsorzi, Consorzi agrari provinciali e società collegate, la prima, oltre a funzioni di vigilanza e di controllo gestionale, esercitava una forte influenza non in virtù di norme statutarie o regolamentari, ma in forza della posizione di potere finanziario, sia sui Consorzi agrari provinciali che sulle società controllate (con qualche eccezione per queste ultime, come nel caso di società assicurativa o di banca, per le quali è stato preminente l'influenza del sistema assicurativo e bancario) il dottor Cigliana si sofferma sull'esercizio del credito agrario da parte della Federconsorzi, che si è avvalsa - ma in misura molto limitata - di un suo istituto con sede in Bologna.

La grande potenza finanziaria della Federconsorzi e l'esercizio del credito agrario consentì di accumulare un patrimonio di notevole entità che è stato investito saggiamente e in modo oculato.

Osservato poi come la posizione di prevalenza da parte della Federconsorzi si manifestasse nel modo di essere del gruppo integrato, l'oratore evidenzia in particolare che era la Federconsorzi ad acquistare direttamente da proprie società controllate o da terzi fornitori (è il caso dei trattori FIAT e di altri prodotti direttamente provenienti dai fornitori) pagando parte in contanti e parte in dilazioni, in una prima fase di fatturazione. Seguiva quindi una seconda fase di fatturazione nella quale la Federconsorzi vendeva detti beni ai Consorzi agrari provinciali, i quali a loro volta vendevano agli agricoltori. Tanto i Consorzi quanto gli agricoltori pagavano a loro volta con lo stesso sistema della Federconsorzi: parte in contanti e parte con cambiali.

Questo sistema delle tre fatturazioni ha dato luogo, prosegue il dottor Cigliana, ad un complesso intreccio di rapporti finanziari, reso più complicato dal fatto che i Consorzi agrari provvedevano col ricavato

ad altre esigenze e poi rilasciavano altre cambiali (carta finanziaria) per i debiti contratti con la Federconsorzi.

Elemento di complicazione aggiuntivo nei rapporti fra Federconsorzi, singoli Consorzi agrari provinciali e società controllate, era rappresentato dalla esistenza di un vero e proprio conto di tesoreria, con il quale la Federconsorzi confermava il ruolo di banca.

Ciò spiega come, nel momento in cui la Federconsorzi non ha più avuto accesso al credito, tutto il sistema federconsortile sia entrato in crisi.

Passando quindi a soffermarsi su particolari aspetti contabili, il dottor Cigliana ricorda come il bilancio relativo al 1990 - redatto in modo chiaro e tecnicamente valido - abbia evidenziato una perdita di 560 miliardi, di cui 63 relativi alla gestione e 497 per crediti non più esigibili. Dette perdite venivano ripianate col ricorso a due operazioni straordinarie: rivalutazione di alcune partecipazioni e annullamento di debiti prescritti, che da anni erano stati riportati in bilancio.

Passando quindi a sottolineare che le prospettive per il 1991 erano di peggioramento sia per il conto economico, sia per l'indebitamento, l'oratore si avvia alla conclusione sottolineando come una situazione simile abbia indotto le banche a chiudere il credito al sistema nel suo complesso ed abbia portato il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a decidere il commissariamento.

Prende quindi la parola il professor GAMBINO il quale evidenzia anzitutto - in ordine allo stato di illiquidità totale - che la Federconsorzi alla data del commissariamento disponeva di un miliardo e mezzo, non riuscendo a coprire neanche il fabbisogno per il pagamento degli stipendi al personale, che ammontavano a circa quattro miliardi e mezzo. A ciò si aggiungeva, al 31 dicembre 1990, un indebitamento netto verso il sistema bancario di circa lire 3.300 miliardi, addirittura superiore ai ricavi totali dell'esercizio, pari a lire 3.237 miliardi.

Rilevato quindi che, senza il ricorso ad elementi straordinari per l'esercizio 1990, si sarebbe ottenuto un risultato passivo, il professor Gambino sottolinea come i ricavi della Federconsorzi, nella sua attività di commercializzazione e di intermediazione fra il mondo dell'agricoltura e i grandi fornitori, siano estremamente modesti (circa il 4 per cento), inferiori alle spese generali sostenute.

Successivamente, posto in evidenza lo squilibrio finanziario e strutturale della Federconsorzi dovuto ad una ottica gestionale non più tecnicamente valida e dopo essersi intrattenuto in particolare sui rischi (come quello per il magazzino) assunti dall'organismo federconsortile nella attività di intermediazione fra fornitori e consumatori, l'oratore pone l'accento sulla politica di aiuto e di appoggio svolta dalla Federconsorzi; ribadisce il sistematico finanziamento dei Consorzi agrari provinciali attraverso il rinnovo delle cambiali ed evidenzia come le difficoltà attraversate dai Consorzi agrari abbiano indotto ad abbattere i crediti della Federconsorzi ammontanti a circa 2.300 miliardi.

Ribadito che la causa fondamentale della crisi è da rinvenire nella realizzazione di un sistema integrato secondo un'ottica errata, non rispondente ad una moderna impostazione, l'oratore si intrattiene ad

evidenziare il valore economico e sociale della rete commerciale a doppio senso instaurata fra agricoltori, Consorzi agrari e Federconsorzi.

Ci si è chiesti, egli aggiunge, se era possibile conservare la esistente rete commerciale, sia pure in un'ottica diversa e si è ipotizzata la ricostituzione di una rete commerciale aperta al mondo dell'agricoltura ed adeguata ai tempi ed alle esigenze moderne, evitando il rischio della doppia fatturazione.

Inoltre, prosegue il professor Gambino, si è valutata la prospettiva - valida anche nell'attuale procedura di concordato preventivo - di una nuova forma di rapporti contrattuali in cui i Consorzi agrari provinciali da un lato acquistassero forniture necessarie all'agricoltura e, dall'altro, mediassero fra produttori agricoli e consumatori.

Conclude aggiungendo che anche l'anomalo finanziamento attraverso il rinnovo delle cambiali si è ridotto in conseguenza del minore esercizio del credito agrario.

Si passa quindi alla formulazione di domande da parte dei senatori.

Il senatore CASCIA premette che formulerà dei quesiti sulla base della documentazione trasmessa dal Ministro e con particolare riferimento alla prima relazione redatta dai Commissari governativi e invita il Presidente della Commissione a chiedere al Ministro l'invio della recente relazione cui ha fatto cenno il dottor Cigliana.

Rilevato quindi che l'assemblea dei soci della Federconsorzi del 30 aprile 1990 ha approvato il bilancio a pareggio; evidenziato che nella relazione dei Commissari governativi dell'11 giugno si afferma che il bilancio è influenzato da rilevantissimi componenti straordinari di reddito e, in particolare, tra i componenti positivi di reddito, da quelli rappresentanti crediti di difficile esazione, e dopo aver posto l'accento sulla perdita giornaliera di due miliardi, denunciata sempre dai Commissari governativi nella lettera al Ministro del 25 giugno, l'oratore chiede di conoscere: a quanto ammonti complessivamente la perdita nell'esercizio 1990, se gli amministratori col bilancio 1990 abbiano dato una rappresentazione non veritiera della situazione e se il consiglio sindacale abbia assolto regolarmente ai propri compiti.

Ritiene inoltre interessante capire - in riferimento alla dichiarazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste secondo cui la crisi è cominciata nel 1988 - la situazione dei bilanci precedenti.

Successivamente il senatore Cascia chiede ai Commissari governativi se abbiano esaminato il piano di risanamento e di rilancio approvato il 30 aprile 1990 dall'assemblea dei soci della Federconsorzi e quale giudizio ne diano.

Dopo avere quindi chiesto - in riferimento alle ricognizioni operate dai Commissari governativi sui rapporti con le associazioni di categoria - con quali associazioni e di che natura fossero tali rapporti (politici, sindacali, economico-finanziari), il senatore Cascia, riallacciandosi a quanto evidenziato dal professor Gambino circa l'azione di sostegno della Federconsorzi verso i Consorzi agrari provinciali debitori, chiede se vi sono stati trasferimenti di beni patrimoniali immobiliari da parte dei Consorzi e di poter disporre, in caso positivo, dell'elenco per gli ultimi cinque anni e del valore dei singoli beni.

Successivamente l'oratore chiede quali immobili la Federconsorzi abbia venduto per far fronte alla illiquidità, a quali società e per quale importo.

Facendo quindi riferimento alle risultanze della ricognizione dei Commissari governativi, chiede se la situazione dei Consorzi agrari sia precipitata nel corso del 1990 oppure se questi fornivano notizie non veritiere sull'andamento economico-finanziario della gestione.

Successivamente il senatore Cascia chiede che siano fornite notizie sulle acquisizioni da parte della Federconsorzi delle diverse società controllate e se sia possibile fornire alla Commissione la documentazione prodotta dai periti incaricati di valutare il patrimonio della Federconsorzi.

Ulteriori elementi informativi chiesti dal senatore Cascia riguardano: le ragioni del rinvio dell'assemblea dei creditori per l'approvazione del concordato preventivo; il modo con cui vengono operate le dismissioni (se secondo un piano ed esclusivamente col metodo dell'asta e a quali condizioni); il cambiamento degli amministratori delle società controllate (se si è provveduto ad esso e se è possibile averne l'elenco nominativo); la gestione della Federconsorzi in questa fase (le attuali attività, l'applicazione della Cassa integrazione ed i rapporti in merito con le organizzazioni del personale).

Dopo avere quindi chiesto se, ad avviso dei Commissari governativi, alla fine della procedura, la Federconsorzi dovrà essere liquidata o meno, il senatore Cascia, avviandosi alla conclusione, domanda - in riferimento a quanto affermato in Senato dal ministro Gorla, secondo cui la Federconsorzi non c'è più - se non si possa ipotizzare una prospettiva che partendo dalla base dei Consorzi agrari provinciali (e non dal vertice), riformati e ricapitalizzati come cooperative, consenta di pervenire ad altra struttura, evitando la logica centralista che ha causato la crisi a cui si assiste.

Il presidente MORA, nel prendere atto delle domande del senatore Cascia, invita i Commissari governativi a rispondere.

Il dottor Cigliana rileva di avere già evidenziato che il bilancio è stato a suo avviso redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti, con puntigliosa attenzione, sistemando alcune cose forse non del tutto chiare in passato in ordine a finanziamenti e crediti.

Circa la domanda sulla valutazione dei cespiti, egli osserva che gli immobili sono stati tutti valutati al costo. Le partecipazioni non erano state mai prima rivalutate ed appaiono leggermente inferiori a quanto possibile.

Rileva quindi che i crediti appaiono in qualche modo opinabili (è il caso dei 400 miliardi di crediti verso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per saldo dei vecchi ammassi obbligatori).

Segue una breve interruzione del senatore PEZZULLO per chiedere se in base al codice civile era possibile contabilizzare il suddetto credito e quindi riprende l'intervento del dottor CIGLIANA il quale afferma che tutte le aziende si comportano in tal modo, considerando esigibili i crediti verso lo Stato.

Considerati quindi opinabili i crediti di 2.300 miliardi di lire verso i Consorzi agrari provinciali, l'oratore osserva che - deciso il ricorso alla procedura del concordato preventivo, sussistendo i presupposti previsti dalla legge per il soddisfacimento dei debiti - si è ricorso ad una valutazione non del genere peritale, ma con il lavoro degli amministratori che si sono avvalsi degli uffici secondo criteri di prudenza gestionale.

Il presidente MORA avverte a questo punto sulla necessità di evitare che il prosieguo dei lavori della Commissione avvenga in concomitanza con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Prospetta quindi la possibilità di avere risposte scritte alle domande dei Commissari o di rinviare l'audizione ad altra seduta.

Concordano sulla opportunità di proseguire l'audizione in altra seduta il senatore MACALUSO ed il senatore CASCIA, il quale richiama anche la possibilità che vengono formulate altre domande.

Riprende quindi l'intervento il dottor CIGLIANA il quale evidenzia come già nel bilancio relativo al 1990 si sia sottolineata la necessità di sistemare i bilanci passati. Per quanto riguarda il piano di rilancio egli ritiene che non sia più di attualità. C'era una situazione di dissesto del sistema e pensare a piani futuri presupponeva una rilevante iniezione di risorse finanziarie ed umane. Conclude aggiungendo che comunque per la costruzione del nuovo i Commissari governativi hanno sempre pensato che si dovesse partire dalla base.

Il presidente MORA - stante la necessità di partecipare ai lavori dell'Assemblea - avverte che il seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi si svolgerà in altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà domani al termine della seduta della Commissione plenaria: l'ordine del giorno già diramato è integrato con l'esame del disegno di legge n. 2969 (Fondo speciale per la ricerca applicata).

Avverte altresì che l'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani è integrato colla discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3079 (Norme concernenti l'attività di acquacoltura).

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)**MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991****365^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****Salvi: Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878)****Cuminetti ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951)**

(Rinvio del seguito dell'esame per il disegno di legge n. 1878; esame e rinvio del disegno di legge n. 2951)

Ha inizio l'esame del disegno di legge n. 2951 sul quale riferisce il relatore VETTORI. Egli osserva che il testo corrisponde, nella sostanza, al disegno di legge n. 1878, sul quale aveva riferito nella seduta antimeridiana del 6 marzo 1991, e al disegno di legge che il Governo presentò nel corso della IX legislatura (atto Senato n. 1796), rispetto al quale sono apportati modesti aggiornamenti. Nell'invitare quindi la Commissione a proseguire congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo, ne sollecita la rapida approvazione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.***366^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.**La seduta inizia alle ore 20,10.*

*IN SEDE REFERENTE***Petrara ed altri: Tutela delle terrecotte popolari (2644)**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° agosto.

Il relatore FIOCCHI prospetta l'opportunità di modificare il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 8, in modo tale che al comitato di disciplinare venga attribuita la tenuta del registro al quale sono iscritti i soggetti abilitati alla produzione di terrecotte popolari. In conseguenza della modifica proposta dovrebbero essere coordinati il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 nel senso precedentemente indicato. L'articolo 5, poi, dovrebbe essere soppresso in ragione della sua pratica inutilità. L'articolo 12, infine, potrebbe limitare l'onere derivante dall'attuazione della normativa che si intende approvare in lire 50 milioni annui, nel corso del prossimo triennio.

Il senatore PETRARA dichiara di convenire con l'orientamento espresso dal relatore.

Il sottosegretario FORNASARI avverte il rischio che le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, in relazione ai contratti di formazione e lavoro, non siano assistite da adeguata copertura finanziaria.

Il presidente FRANZA propone una breve pausa di riflessione per consentire la verifica della copertura degli oneri recati dall'articolo 11.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

197^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SARTORI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis) (Risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004)
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore TOTH, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che la norma oggetto del disegno di legge deriva da uno stralcio deliberato dall'Assemblea durante la discussione in prima lettura del disegno di legge n. 3004 collegato alla finanziaria. Il problema cui fanno riferimento le norme in discussione è di primaria importanza in quanto concerne il risanamento del bilancio dell'INAIL. Poichè, com'è noto, il bilancio dell'INAIL è prevalentemente finanziato dai contributi versati dai lavoratori del commercio e dell'industria, mentre fortemente deficitaria è la gestione contributiva riguardante i lavoratori agricoli, si rende necessario un aggiornamento delle quote capitarie. L'individuazione dei criteri di aggiornamento delle quote è da ricercare, tuttavia, con l'aiuto del Governo per il raggiungimento di una soluzione equilibrata del problema che permetta di giungere all'auspicata equità contributiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente SARTORI, illustra il provvedimento in titolo sottolineandone la natura composita: l'articolo 1 prevede infatti

interventi a favore dei lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990 (riconoscendo tale periodo ai fini previdenziali ed assistenziali), mentre l'articolo 2 modifica il decreto luogotenenziale dell'8 febbraio 1945 in riferimento ai componenti degli organi direttivi dello SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati) e alla loro eleggibilità. L'articolo 3 prevede poi la compensazione tra i crediti nei confronti della struttura sanitaria pubblica e i debiti di carattere contributivo propri degli Istituti ed Enti non aventi fini di lucro. Con l'articolo 4 viene quindi disciplinato il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge n. 402 del 1975 (ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale), mentre l'articolo 5 è volto ad estendere la disposizione in materia di sgravi contributivi anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori facenti parte della armatoria a partecipazione statale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per i giorni di mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 1991 è integrato dalla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 365-B, relativo alla Stella al merito del lavoro e dall'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3004-B, relativo a disposizioni in materia di finanza pubblica.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

197ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO*La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Rinvio dell'esame)

In via preliminare il senatore IMBRIACO fa presente l'esigenza di una approfondita riflessione sul provvedimento in titolo onde poter esprimere un parere ponderato alla Commissione bilancio, dal momento che si tratta di materia assai complessa e delicata in cui sono in gioco i diritti all'assistenza sanitaria del cittadino. Propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge n. 3004-B, anche in attesa della deliberazione dell'Assemblea sull'ordine dei lavori della stessa, specie relativamente ai provvedimenti finanziari.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore MERIGGI il quale tra l'altro ritiene che debba essere convocato l'Ufficio di Presidenza per deliberare l'ordine dei lavori della Commissione.

Il senatore CONDORELLI ritiene che si possa procedere, come è prassi della Commissione allo svolgimento della relazione e rinviare ad altra seduta il dibattito.

Il presidente MELOTTO fa presente che, stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, i lavori della Commissione dovranno essere sospesi.

Prende atto la Commissione e l'esame del provvedimento è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MELOTTO comunica che l'esame del disegno di legge n. 3004-B sarà posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione della seduta di domani ad integrazione dell'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

288^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Interviene il Ministro per il coordinamento della protezione civile Capria.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 1, 13^a)

In considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, si conviene sull'opportunità di sospendere i lavori della Commissione, che verranno ripresi al termine di quelli dell'Assemblea medesima.

(La seduta, sospesa alle ore 16, viene ripresa alle ore 20,30).

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali e sui servizi ecologici in alcuni paesi del Nord Europa (R 048, 13^a)**

(Approvazione del documento conclusivo)

La Commissione, all'unanimità, delibera preliminarmente che venga redatto il resoconto stenografico dei lavori relativi all'indagine in titolo.

Il senatore FABRIS, illustrando uno schema di relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva, ricorda che la delegazione della Commissione ha avuto modo di visitare i paesi del Nord Europa allo scopo di conoscere la loro situazione ambientale ed acquisire utili informazioni ed elementi di giudizio dalle loro esperienze in materia.

In particolare, i commissari hanno avuto modo di acquisire notizie relative alla posizione assunta dai predetti paesi in ordine al problema nucleare, alla tematica dell'inquinamento delle acque (tenuto conto che il mare del Nord e il Baltico hanno caratteristiche geografiche simili a quelle dei nostri mari, in ispecie dell'Adriatico), nonché in merito all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti tossici nocivi.

Il senatore Fabris sottolinea che paesi quali la Svezia, la Finlandia,

la Norvegia, la Danimarca hanno raggiunto un elevato livello di conoscenza di queste problematiche; il modo in cui le affrontano e le risolvono, pertanto, non può che essere d'insegnamento per un paese come il nostro, nel quale solo di recente si va affermando una cultura ecologica. Tra l'altro, questi paesi hanno intenzione anche di fornire concreti aiuti a quelli dell'Est europeo (quali la Polonia e l'Unione Sovietica) che, come è noto, versano in una condizioni ben più difficili dal punto di vista ambientale.

Rammenta, poi, sottolineandone l'importanza, la visita all'Università di Uppsala, durante la quale i senatori hanno avuto modo di incontrarsi con interlocutori di elevatissima preparazione professionale.

Dopo aver rilevato che sia la Svezia che la Finlandia hanno un solo impianto di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, che serve tutto il territorio dei rispettivi paesi (e questo è un aspetto interessante del quale si dovrebbe tener conto in Italia), conclude auspicando che l'indagine possa essere in futuro proseguita attraverso visite ad altri paesi europei, allo scopo di acquisire un quadro conoscitivo generale della situazione ambientale di tutto il continente.

Intervengono quindi i senatori PETRARA, ZANGARA e RUBNER, i quali esprimono vivo e unanime apprezzamento per la relazione redatta dal senatore Fabris, sottolineano l'alto livello di preparazione in materia ecologica dei paesi del Nord Europa ed auspicano che le informazioni ricevute possano essere utilizzate per migliorare la situazione ambientale del nostro Paese.

La Commissione approva poi il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva redatto dal Senatore FABRIS.

Il presidente PAGANI, premesso che è a disposizione di tutti i senatori della Commissione il materiale acquisito nel corso dell'indagine il quale costituisce certamente un prezioso patrimonio culturale, dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

Tornati ed altri: Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (2846)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa il 5 dicembre scorso.

In sede di replica, il relatore ZANGARA esprime soddisfazione per l'ampia convergenza registratasi durante il dibattito sull'opportunità di una rapida e definitiva approvazione della normativa, di cui sottolinea l'urgenza. Si associa il ministro CAPRIA.

Il presidente PAGANI propone alla Commissione che il disegno di legge n. 3054, già approvato dalla Camera dei deputati, sia assunto come

testo base. Non facendosi osservazioni così resta stabilito. Osserva altresì che l'*iter* del provvedimento è stato, a differenza di quello di altri disegni di legge esaminati in precedenza in materia, notevolmente celere. A suo avviso, ciò è dovuto al fatto che il Governo ha opportunamente recepito in esso le indicazioni fornite dal Parlamento in sede di discussione del decreto-legge che lo ha preceduto.

Si passa all'esame dell'articolato.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori MONTRESORI, PETRARA e RUBNER, a nome rispettivamente dei Gruppi democristiano, comunista - PDS e misto, posti separatamente ai voti, sono approvati, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, i nove articoli di cui consta il disegno di legge n. 3054.

Il presidente PAGANI avverte che, in ottemperanza alla condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio, la votazione del disegno di legge n. 3054 nel suo complesso potrà aver luogo solo dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta dei provvedimenti in titolo è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,50, riprende alle ore 21,10).

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente PAGANI, constatata l'assenza del rappresentante del Governo nonché dei presentatori di numerosi emendamenti, rinvia il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 21,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15.

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (Atto Senato n. 3061)
(Esame e conclusione)

Il relatore LANZINGER illustra il provvedimento che mira ad introdurre nell'ordinamento la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; ricorda anche che la convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 874 del 1975 e applicata anche nella CEE con due regolamenti rispettivamente del 1982 e 1983, attuati con un decreto ministeriale del 1983. Tuttavia né la legge di ratifica né il decreto di attuazione dei regolamenti comunitari avevano previsto espressamente alcuna sanzione o penalità e neppure norme procedurali in grado di dare attuazione, in via concreta, a quanto stabilito.

Il provvedimento in esame colma questa lacuna e reca eminentemente disposizioni di natura sanzionatoria. Si tratta, rileva il relatore, sostanzialmente di un atto dovuto, anche perchè, se non vi fosse questo adempimento, varrebbe il principio della responsabilità dello Stato nei confronti anche del singolo cittadino, che - secondo una interessante giurisprudenza - è abilitato a rivolgersi al giudice ordinario per il mancato recepimento di direttive CEE all'interno dell'ordinamento.

Il relatore conclude osservando che, per quanto attiene ai profili di specifica competenza della Commissione, non vi sono rilievi da fare sia perchè in materia di sanzioni penali opera la riserva di legge, sia perchè gli articoli 4 e 5 fanno espresso richiamo, per alcune specifiche

disposizioni contenute nel disegno di legge, alla salvaguardia delle competenze proprie delle Regioni. Propone pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato PIREDDA e il Presidente BARBERA hanno precisato di condividere le considerazioni del relatore, la Commissione all'unanimità esprime parere favorevole sul disegno di legge in esame.

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991» (Atto Senato n. 3097)
(Esame e conclusione)

Il Presidente BARBERA riferisce sul provvedimento, in sostituzione del relatore Azzaretti. Ricorda che il provvedimento rispecchia sostanzialmente l'accordo intervenuto tra il Governo e le Regioni in ordine alle maggiori esigenze finanziarie relative al fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno in corso, determinate in complessivi 5.610 miliardi. La provvista dei mezzi finanziari necessari è assicurata attraverso mutui che le Regioni sono autorizzate ad assumere con gli istituti di credito (da designare con apposito decreto del Ministro del tesoro), per gli importi indicati nell'apposita tabella allegata al provvedimento.

Dopo essersi soffermato ad illustrare le singole disposizioni del decreto-legge, che definiscono la durata e l'importo dei mutui, le procedure di ammortamento e i relativi oneri, conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente relatore, delibera quindi di esprimere parere favorevole.

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (Atto Senato n. 3004-B)
(Rinvio dell'esame)

il deputato PIREDDA, tenuto conto della complessità del provvedimento e dell'assenza del relatore Riggio, chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge.

Il deputato LANZINGER osserva che si discute di materia, sicuramente complessa, ma già ampiamente vagliata in sede parlamentare, sia alla Camera che al Senato, in prima lettura, e per la quale non vi sembra che vi siano motivi per modificare il parere contrario a suo tempo espresso dalla Commissione, nel quadro di una valutazione negativa del complesso della manovra economico-finanziaria 1992-1994 predisposta dal Governo.

Il Presidente BARBERA, ricordato che il provvedimento rientra tra quelli collegati alla finanziaria e al bilancio, per il quale sono fissate precise scadenze, ritiene, andando incontro alla richiesta avanzata dal deputato Piredda, che l'esame possa essere rinviato a domani mattina alle ore 9.

La seduta termina alle 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 18.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Seguito dell'esame del seguente atto:

Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - Atto Senato n. 3062.

Il senatore TAGLIAMONTE, in apertura di seduta, presenta la seguente bozza di parere:

La Commissione bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno,

esaminato il disegno di legge, atto Senato n. 3062, avente ad oggetto «Integrazione finanziaria della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

rilevato che la finalizzazione del provvedimento al duplice obiettivo del sostegno all'apparato produttivo e dell'adeguamento della dotazione infrastrutturale corrisponde alla obiettiva esigenza di evitare l'interruzione dei finanziamenti, specie per quanto attiene alle agevolazioni delle attività produttive, e di non deprimere gli investimenti diretti allo sviluppo delle regioni meridionali, anche ai fini della complessiva ripresa dell'economia nazionale e nella prospettiva del Mercato unico europeo e dell'Unione economica e monetaria;

considerato che l'incremento della domanda di agevolazioni da parte delle piccole e medie imprese e dei grandi gruppi industriali, calcolata in ragione di circa 50.000 miliardi di investimenti, conferma e rafforza la tendenza a localizzare nel Mezzogiorno gli impianti produttivi ed autorizza a prevedere sbocchi occupazionali che sarebbero certamente compromessi ove non si provvedesse a soddisfare la domanda di agevolazioni con tempestività ed in misura adeguata;

richiamato il proprio parere sul disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per il 1992 e il bilancio pluriennale 1992-1994 e sul disegno di legge relativo alla legge finanziaria per il 1992, in particolare: in ordine agli accantonamenti (2.450 miliardi per il 1992, 2.900 per il 1993 e 9.000 per il 1994) ed alla loro obiettiva insufficienza; in ordine alla necessità di «procedere ad una revisione critica degli strumenti di intervento, delle azioni programmate e dell'ammontare delle risorse fin qui deliberate nel quadro del programma triennale per il Mezzogiorno» ed in ordine alla contestualità di tale revisione con la legge di rifinanziamento dell'intervento straordinario «disciplinando nel contempo il graduale passaggio ad un sistema di interventi che garantisca alle aree meridionali quote aggiuntive di risorse, da investire in relazione al diverso grado di avanzamento o di ritardo delle singole zone, e nuove modalità operative che assicurino un effettivo coordinamento dei programmi e delle azioni nonchè la riqualificazione funzionale ed un forte recupero di efficienza della pubblica amministrazione centrale e locale»;

giudica lo stanziamento di 14.000 miliardi, destinato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, atto Senato n. 3062, alla concessione delle agevolazioni ed al sostegno delle attività produttive, largamente insufficiente a coprire il fabbisogno quale si ricava dalle domande in istruttoria e dai contratti di programma.

Tale insufficienza si appalesa ancor più consistente se si considera che lo stanziamento, per più della metà, sarà ripartito negli anni successivi al triennio di riferimento (che, ovviamente, non sarà 1991-1993 bensì 1992-1994). Va rilevato, in ogni caso, che l'ammontare degli importi, specificati nel suddetto comma 2 dell'articolo 1, assomma a 12.000 e non a 14.000 miliardi e, comunque, dovrà essere coordinato agli importi che saranno definitivamente iscritti nella tabella B della legge finanziaria per il 1992;

osserva che lo stanziamento di 10.000 miliardi, da reperirsi mediante prestiti internazionali e BEI, e destinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, al finanziamento dei progetti strategici, potrebbe essere notevolmente incrementato a seguito delle revoche di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge e che a tal fine sarebbe necessario che la norma rendesse esplicito il collegamento del suddetto comma al comma 1 dello stesso articolo;

sottolinea la gravità della situazione di cassa che, a fine 1991, non consentirà di onorare gli impegni per circa 2.000 miliardi e che, nel 1992, potendo, secondo le previsioni della finanziaria, contare su una liquidità di 5.500 miliardi e, a seguito della legge di rifinanziamento, di un importo aggiuntivo di 2.450 (di cui 2.000 iscritti in saldo negativi), verrà a trovarsi in condizioni di ancor più grave difficoltà, alle quali si potrebbe, quanto meno nel primo quadrimestre dell'anno, ovviare elevando in congrua misura il tetto del prelievo dal conto di Tesoreria intestato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

riconosce nel disegno di legge alcuni elementi di novità in materia di agevolazioni alle attività produttive, quali i criteri del regolamento che il governo è autorizzato ad adottare, e che corrispondono agli indirizzi più volte espressi dalla Commissione bicamerale in merito ai meccanismi di istruzione e di erogazione, di trasparenza e

certezza dei tempi, di modulazione delle misure in relazione alle condizioni di sviluppo delle zone ed ai settori produttivi, di conformità e coerenza con la normativa CEE;

ritiene, tuttavia, che i suddetti elementi di novità vadano ulteriormente approfonditi ed ampliati specialmente per quanto concerne la tipologia degli aiuti e la individuazione dei soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande, degli atti di concessione e delle erogazioni, avviando in tal modo il graduale passaggio del credito agevolato al sistema bancario ordinario;

esprime l'avviso che, ai fini della transizione ad un nuovo corso degli interventi pubblici per lo sviluppo del Mezzogiorno, si potrebbero introdurre nel disegno di legge poche ma significative linee-guida per la futura legislazione nelle seguenti materie:

tempi e modi di cessazione dell'intervento straordinario e di trasferimento all'amministrazione pubblica ordinaria delle competenze, delle opere e del personale attualmente impiegato;

misure e strumenti di garanzia riguardanti, da un lato, l'intervento pubblico ordinario ed i suoi obblighi di operatività e di spesa nel Mezzogiorno e, dall'altro, i finanziamenti aggiuntivi da programmare per eliminare le strozzature che ostacolano lo sviluppo delle aree meridionali con riferimento sia alle agevolazioni alle attività produttive sia alla dotazione infrastrutturale;

ridefinizione dell'ambito territoriale, della programmazione e della modulazione degli interventi in sintonia e coerenza con le politiche e con le provvidenze comunitarie specialmente nel campo della coesione economica e sociale;

riordino delle funzioni sul piano istituzionale, con riferimento sia all'Amministrazione centrale che a quella regionale.

Il senatore VIGNOLA dice di non ritrovarsi nel testo di parere predisposto dal senatore Tagliamonte. Vuole anche far rilevare le sensibili differenze tra la relazione svolta dal senatore Tagliamonte - recante, sia pure a titolo personale, interessanti proposte di riforma riferite all'impianto dell'intervento straordinario - e la proposta di parere presentata in questa seduta.

Ritiene matura ormai una riforma profonda e sostanziale dell'intervento straordinario che si muova in una direzione capace di rimarcare elementi di netta discontinuità anche rispetto alla riforma concepita dalla legge 64. Spingono in questa direzione del resto le posizioni espresse da diverse forze politiche, che hanno trovato un punto di sintesi nello stesso documento Soddu-Innamorato votato a larghissima maggioranza dall'Aula del Senato.

A tutto questo si aggiunge il problema del referendum, che costituisce un dato politico molto pericoloso. Egli infatti considera la proposta referendaria un atto grave che può caricarsi di significati antimeridionalistici. Proprio per questo ritiene che si debbano raccogliere le pregnanti indicazioni di riforma maturate in seno alla Commissione bicamerale nel corso di questa legislatura, affidando alla prossima una riforma più complessiva.

Dopo aver rilevato che le forze politiche finirebbero per contraddire se stesse se accettassero a maggioranza la bozza di parere predisposta

dal relatore, preannuncia voto nettamente contrario della sua parte politica e così pure l'intendimento di presentare una proposta di parere alternativa.

Il senatore INNAMORATO sostiene che bisogna guardare alla bozza di parere sotto due profili, cronologicamente e politicamente differenti tra loro. Vuole dire che una prima chiave di lettura consiste nel dare via libera al rifinanziamento lasciando impregiudicato ogni discorso relativo ai futuri assetti legislativi. Avverte tuttavia che se ci si limitasse a questo, non si avesse cioè in mente una vera svolta traumatica capace di sintonizzare la rappresentanza politica con le correnti più profonde di opinione presenti nel Paese, tutto si risolverebbe in un riformismo di basso profilo, difficilmente percepibile e chiaramente perdente.

Per questi motivi egli non si sente di criticare in toto la bozza di parere predisposta dal senatore Tagliamonte, ma avverte anche il bisogno di far notare come esso di per sé costituisce un fatto irrilevante ai fini di quel processo di riconversione che, nella certezza e nella trasparenza, dovrà avere per oggetto l'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

Il senatore MESORACA si dice d'accordo con le considerazioni generali svolte dal senatore Vignola.

Rileva anche lui lo scarto che intercorre tra la relazione del senatore Tagliamonte e la bozza di parere presentata nella seduta odierna: bozza di parere che non tenta neanche di dare una risposta ai problemi posti dai referendum. Il testo infatti rinvia a futura memoria i nodi della riforma e si limita a chiedere un supplemento di risorse finanziarie.

Dopo aver ribadito che la sua parte politica esprime parere nettamente contrario, ritiene che la Commissione debba comunque licenziare un testo dal quale risulti che gli investimenti pubblici debbono seguire criteri inversamente proporzionali al grado di sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali. Lo stesso ragionamento vale per la stipula degli accordi di programma che devono privilegiare la programmazione degli interventi nelle zone di più marcato sottosviluppo, tenuto conto che proprio in quelle zone i soggetti pubblici sono in proporzione più diffusi dei soggetti privati.

Il senatore TAGLIAMONTE dice di aver affidato ad un parere considerazioni finalizzate a precise scadenze, che hanno carattere impellente ma al tempo stesso portata circoscritta.

Si dice anche lui convinto che l'intervento straordinario abbia fatto il suo tempo. Resta il fatto - su questo che la Commissione bicamerale è chiamata a pronunciarsi - che gli interventi pubblici nel Sud, pena una loro drastica interruzione, hanno bisogno di uno stanziamento aggiuntivo per finalità delimitate nel tempo e nei contenuti.

Si dice in ogni caso favorevole ad inserire nel testo del parere una formula che agganci gli interventi alla realtà territoriale, «assicurando in ogni caso priorità alle zone più deboli».

Conclude dichiarandosi pronto come sempre a rivedere il testo, anche se ritiene che la Commissione, senza ovviamente scalfire la sostanza, debba dare prova di misura e di ponderazione.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACIS

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULLA POSIZIONE DI COMPONENTI DEL COMITATO, CHE ABBIANO SOTTOSCRITTO DENUNCE CONTRO IL CAPO DELLO STATO

Interviene preliminarmente il deputato VALENSISE, il quale - ricordati gli articoli 5, comma 4, e 1 della legge 5 giugno 1989, n. 219, dai quali si desume la particolare natura del Comitato, assimilabile al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari ed al giudice delle indagini preliminari - ritiene che vi sia una situazione di incompatibilità tra l'essere componenti del Comitato e la sottoscrizione di denunce contro il Capo dello Stato, anche alla luce delle norme del Codice di procedura penale concernenti la posizione del giudice. Pertanto richiama l'attenzione sulla condizione del senatore Onorato e del deputato Russo Spina, che hanno sottoscritto denunce al riguardo.

Il Presidente MACIS - nel ricordare che al primo punto dell'ordine del giorno vi è la denuncia del signor d'Anna - invita eventualmente il deputato Valensise a riproporre la questione al momento proceduralmente opportuno.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore CASOLI dà lettura di un documento, sottoscritto da un gran numero di componenti del Comitato, con il quale - premesso che le Camere attualmente sono impegnate nell'approvazione dei documenti finanziari e nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge di imminente scadenza; e ritenuto inoltre che appare indispensabile (ai fini di una piena intelligenza delle denunce

presentate) acquisire documenti e informazioni esistenti presso altri organismi parlamentari investiti di specifiche competenze, in relazione a fatti e comportamenti indicati (ma senza alcun allegato) nelle denunce presentate, e che l'Ufficio di segreteria del Comitato provveda ad una sistematica organizzazione delle complesse questioni contenute nelle denunce, a seconda delle singole fattispecie - si chiede il rinvio del seguito della discussione generale delle cinque denunce presentate, onde rendere possibile la partecipazione ai lavori di tutti i componenti e consentire all'Ufficio di segreteria l'adempimento di quanto richiesto.

Il deputato MELLINI giudica di estrema gravità le considerazioni contenute nel documento, dal quale emerge che un ampio numero di membri del Comitato ha chiesto l'apertura delle indagini, senza però porsi le conseguenti problematiche (ad esempio, per quanto concerne l'informazione di garanzia), ed al contempo un rinvio della discussione. Si tratta di un elemento di novità, sconvolgente dal punto di vista istituzionale, in quanto comporta la delegittimazione del Capo dello Stato. Personalmente ha sempre richiamato l'esigenza istituzionale di affrontare le questioni legate alla responsabilità presidenziale *ex* articolo 90 della Costituzione ed allo stesso tempo di salvaguardare la figura e la posizione del Capo dello Stato, che - al di là di questioni regolamentari non può subire un surrettizio processo di delegittimazione. Pertanto auspica che il Presidente giudichi inammissibile tale documento, che configura una impropria questione sospensiva.

Il deputato BUFFONI precisa che i firmatari del documento non hanno affatto sollecitato l'apertura delle indagini: si sono limitati a chiedere un rinvio, in considerazione, da un lato dei concomitanti impegni parlamentari, e dall'altro dell'esigenza che le denunce siano integrate sulla base dei documenti indicati, ma non allegati (a parte l'istanza presentata dall'onorevole Pannella). Dopo aver richiamato la precedente acquisizione informale della lettera del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1990, ribadisce la necessità, sotto il profilo metodologico, di esaminare le denunce con i dovuti approfondimenti documentali.

Il deputato MASTRANTUONO innanzitutto rileva che la salvaguardia della posizione del Capo dello Stato rappresenta una precisa preoccupazione proprio dei firmatari del documento, che chiedono di poter deliberare *ex informata conscientia*. Inoltre, nella seduta della Camera di ieri sono emerse gravi difficoltà nel garantire la presenza del numero legale; difficoltà aggravate quest'oggi dalla concomitante riunione del Comitato. Infine, chiarisce che i firmatari del documento hanno voluto non sollecitare l'apertura delle indagini, ma consentire una deliberazione *iusta alligata atque probata*, chiedendo pertanto che l'Ufficio di segreteria raccolga in via amministrativa l'opportuna documentazione.

Il deputato NICOTRA si associa alle considerazioni dei deputati Buffoni e Mastrantuono, chiarendo che ha dovuto modificare l'atteggiamento assunto al termine della seduta precedente, a causa delle

caratteristiche di «processo politico sommario», assunte dal dibattito (anche al di fuori dei lavori del Comitato) sulle responsabilità del Capo dello Stato, che il Gruppo della Democrazia cristiana non può accettare. In ogni caso, ai fini della serietà dei lavori del Comitato, è indispensabile che vi sia piena partecipazione al dibattito e che le complesse questioni vengano adeguatamente approfondite, proprio data la delicatezza degli argomenti in discussione. Infine, per le ragioni anzidette, propone formalmente che il seguito della discussione generale sia rinviato al 20 gennaio 1992.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO fa in primo luogo presente che il documento configura una richiesta di sospensione dell'esame, da valutare alla stregua del Regolamento del Senato, il cui articolo 43, comma 3, espressamente prevede che in Commissione non possano essere decise questioni sospensive, le quali - ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole - sono sottoposte con relazione all'Assemblea, vale a dire - nel caso di specie al Parlamento in seduta comune. Nell'ultima riunione era stato espresso un consenso unanime intorno all'ipotesi che il Comitato si riunisse martedì e giovedì di questa settimana; unanimità che rende poco credibile l'accusa squalificante di voler intentare processi politici sommari, tanto più che alcuni componenti del Comitato, con grande senso di responsabilità, hanno evitato di rilasciare dichiarazioni alla stampa, dopo l'apertura della discussione generale. Ma forse da parte di alcune parti politiche si vogliono esasperare le tensioni.

Nella prima parte del documento si fa riferimento al contemporaneo svolgimento dei lavori assembleari. Al riguardo, ricorda che però le Commissioni permanenti della Camera sono state autorizzate a riunirsi per la trattazione di importanti argomenti, in orari non coincidenti con l'Assemblea: una scelta opportuna, onde evitare di paralizzare i lavori degli organi ristretti, per cui non possono ipotizzarsi insane disparità di trattamento per quanto concerne il Comitato. Nella seconda parte del documento si chiede sostanzialmente l'apertura delle indagini: in particolare, al deputato Buffoni fa presente che la lettera del 7 dicembre 1990 non è stata acquisita formalmente agli atti del Comitato. Chiede pertanto che siano rispettate le decisioni assunte in precedenza dal Comitato sul calendario dei lavori.

Il senatore POLLICE fa notare come la stessa maggioranza si trovi in difficoltà nel giustificare la propria richiesta di rinvio, che del resto appare contraddittoria, dal momento che chiede l'acquisizione di documentazione ed al contempo il rinvio alla lontanissima data del 20 gennaio. Invita il Presidente del Comitato ad avvalersi dei propri poteri, affinché i lavori non vengano sospesi. Infine, vanno respinti pretestuosi rilievi sulla presunta situazione di incompatibilità di alcuni membri del Comitato, tra l'altro già oggetto di pesanti attacchi da parte del Presidente della Repubblica.

Il senatore FILETTI ritiene che un doveroso senso di responsabilità consigli di rinviare la prosecuzione del dibattito, onde consentire ai

membri del Comitato di poter compulsare adeguatamente i documenti allegati o indicati, senza che sia necessario al riguardo l'apertura formale delle indagini.

Il deputato CARIA si dichiara favorevole alla richiesta di rinvio dell'esame, per il quale non vi sono le condizioni, dati i concomitanti impegni della Camera. In proposito, precisa che solo alcune Commissioni permanenti della Camera sono state autorizzate a riunirsi per esaminare argomenti, prevalentemente collegati alla discussione dei documenti finanziari. Ritiene incongruo il richiamo del senatore Pollice alle funzioni del Presidente Macis, che non ha il potere di far proseguire i lavori del Comitato contro la volontà da questi manifestata. Infine, si dichiara d'accordo con la data (circa) del 20 gennaio 1992 per la prosecuzione dell'esame, onde attendere la conclusione anche al Senato dell'esame dei documenti finanziari ed evitare di stabilire date (tra le festività) che difficilmente sarebbero rispettate.

Il deputato BIONDI dichiara di aver sottoscritto il documento, in quanto non può essere costretto a dover scegliere tra la partecipazione ai lavori del Comitato e la presenza alle sedute della Camera. Inoltre, reputa opportuno poter esaminare adeguatamente i documenti già presentati, che non possono essere disgiunti dalle relative denunce. In ogni caso, si dichiara contrario ad un rinvio troppo lungo, il quale potrebbe dare l'impressione che in realtà altre siano le esigenze perseguite, ed in particolare che si attenda lo scioglimento, onde far cessare il giudice naturale precostituito per legge.

Il senatore ONORATO osserva che l'istanza presentata risulta inammissibile a termini di Regolamento, in quanto, se deve interpretarsi come proposizione di una questione sospensiva, deve applicarsi la disposizione dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento del Senato, il quale prevede che tale questione deve essere sottoposta all'Assemblea. Tale articolo si riferisce alle Commissioni in sede referente, alle quali è assimilabile il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. Se invece tale istanza deve interpretarsi come proposta di rinvio, occorre tener presente che il rinvio è ammesso, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento del Senato, solo se non si supera il termine per riferire. Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa deve rispettare un termine preciso per la presentazione della relazione a seguito dell'apertura delle indagini. Nella fase antecedente non è previsto alcun termine, anche se tale circostanza non può assolutamente significare che il Comitato possa sospendere indeterminatamente le proprie decisioni. È vero infatti che è assegnato un termine di 10 giorni per la riunione del Comitato a seguito della presentazione di denunce: si tratta di un termine assai breve, dalla cui previsione è desumibile incontestabilmente che la decisione deve intervenire in termini rapidissimi.

Circa le motivazioni sottostanti alla richiesta di rinvio, a suo avviso non è credibile l'argomento che fa leva sulla concomitanza dei lavori del Comitato con le sedute della Camera dei deputati, dal momento che,

come ha dichiarato il deputato Finocchiaro Fidelbo, risulta che le Commissioni permanenti della Camera dei deputati continuano a riunirsi negli spazi di tempo lasciati liberi dalle sedute dell'Assemblea. Lo stesso deputato Nicotra, che è intervenuto a favore della proposta di rinvio, nell'ultima riunione del Comitato ha acconsentito all'ipotesi che prevedeva la possibilità di convocare il Comitato stesso in orari non coincidenti con le sedute della Camera dei deputati. Per quanto concerne l'esigenza di acquisire documenti, in primo luogo alcuni di essi sono di dominio pubblico e a tutti ben noti, mentre alcune denunce sono corredate da documentazione esauriente, come ad esempio la denuncia presentata dal deputato europeo Marco Pannella, che sicuramente può essere immediatamente esaminata e decisa.

Il senatore Onorato, dopo aver richiamato i sottoscrittori dell'istanza alla coerenza, propone che il Comitato sia convocato in orari non coincidenti con le sedute della Camera dei deputati e che si decida immediatamente in ordine alla denuncia presentata dall'onorevole Pannella. Qualora non si voglia aderire a tali proposte, appare lecita ogni illazione che all'esterno potrà essere fatta sulle reali ragioni sottostanti alla richiesta di rinvio.

Il senatore COVI, esprimendosi a titolo personale e nella qualità di giudice, dichiara di avere esaminato approfonditamente tutte le denunce e di essere fin d'ora in grado di affermare, in assoluta coscienza, che non sussiste alcuna responsabilità del Capo dello Stato, sia che si adotti l'interpretazione «costituzionalista» sia che si preferisca l'interpretazione «penalistica» dell'articolo 90 della Costituzione. Le questioni sottoposte al Comitato rivestono la massima rilevanza, investendo il vertice delle istituzioni: pertanto occorre decidere senza invocare pretestuosi meccanismi procedurali. A suo parere le motivazioni addotte dai sottoscrittori dell'istanza non sono credibili, sia dal punto di vista della concomitanza dei lavori del Comitato con quelli della Camera dei deputati, sia dal punto di vista dell'esigenza di acquisire ulteriore documentazione.

Il senatore Covi si dichiara pertanto favorevole ad una immediata archiviazione di tutte le denunce ed afferma che lo svolgimento dei compiti del Comitato è di tale importanza da collocare in secondo piano le stesse esigenze poste dalla approvazione del disegno di legge finanziaria.

Interviene incidentalmente il deputato NICOTRA, che richiama l'attenzione sulle disposizioni regolamentari applicabili per disciplinare gli interventi sulle proposte sottoposte all'esame del Comitato.

Il deputato RIZZO, premesso che le procedure regolamentari del Senato debbono essere applicate in quanto compatibili con le peculiarità dei compiti conferiti al Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, sottolinea l'esigenza che la richiesta di rinvio sia esaminata con serenità, al di fuori delle polemiche politiche che non devono influire sulle valutazioni del Comitato, i cui compiti sono di

natura giurisdizionale. Si sofferma quindi sulla richiesta di acquisizione documentale, che può avvenire anche in una fase precedente all'apertura delle indagini, mentre è propria della fase delle indagini l'adozione di provvedimenti autoritativi. Il deputato Rizzo chiede che siano precisati i motivi della richiesta di acquisizione di documenti e - replicando al deputato NICOTRA, che rammenta che non sempre i documenti citati dalle denunce sono stati ad esse allegati - afferma che la specificazione dei documenti da acquisire è tanto più necessaria in quanto le denunce fanno riferimento ad un considerevole numero di atti. I componenti del Comitato possono infatti essere d'accordo sull'acquisizione di taluni documenti e dissentire invece sull'utilità di altri: pertanto non può tenersi conto di richieste generiche.

L'esigenza addotta, di studiare con attenzione i documenti sinora pervenuti, può essere agevolmente soddisfatta attraverso un maggiore impegno individuale. Inoltre, non è giustificabile differire i lavori del Comitato a causa di altri impegni parlamentari, in quanto il Comitato stesso ha l'obbligo di decidere nei tempi più solleciti e, se non si attiene a tale obbligo, rischia di compromettere la propria immagine e la credibilità stessa delle istituzioni. Non può nemmeno ignorarsi il principio di diritto processuale penale, che impone che le attività istruttorie si svolgano in tempi rapidi; inoltre, va tenuta presente la peculiarità dei compiti delle Commissioni bicamerali, il cui funzionamento non può bloccarsi a causa dei lavori della Camera dei deputati e del Senato.

Si dichiara infine nettamente contrario al rinvio, dato che la sollecita conclusione della vicenda sottoposta all'attenzione del Comitato è determinante per contribuire a rinsaldare la credibilità delle istituzioni.

Il presidente MACIS, dopo aver invitato i componenti del Comitato ad essere concisi nei loro interventi, ravvisa l'esigenza che la richiesta di acquisizione di documenti sia meglio precisata, dovendosi chiarire se si intende consentire una migliore consultazione degli atti già acquisiti, oppure richiedere nuova documentazione. È chiaro che in quest'ultimo caso è dato supporre la volontà di aprire le indagini. Ricorda che in casi precedenti, precisamente in ordine all'esame della proposta di apertura di indagini d'ufficio formulata dal senatore Onorato, che successivamente l'ha trasformata in una vera e propria denuncia, il Comitato ha posto la massima attenzione a porre in essere le procedure corrette, anche in materia di acquisizione documentale.

Il senatore FRANCHI, dichiarandosi d'accordo con il deputato Finocchiaro Fidelbo, osserva che l'intervento del deputato Nicotra ha suscitato in lui sorpresa, in quanto contrastante con le opinioni dallo stesso manifestate nell'ultima riunione del Comitato. Inoltre, le motivazioni addotte dal senatore Casoli gli sembrano singolari e pretestuose, come risulta dalla circostanza che Commissioni permanenti della Camera dei deputati sono state convocate. Si domanda quali siano i fatti nuovi intervenuti, che possono giustificare la modifica della decisione

assunta all'unanimità dal Comitato, nella sua ultima seduta, con riferimento all'ordine dei lavori.

In particolare, le esigenze di acquisizione documentale addotte dal deputato Buffoni stanno a dimostrare che non si ritiene manifestatamente infondato il contenuto delle denunce, tanto da essersi ravvisata l'esigenza di un approfondimento istruttorio. In realtà, i comportamenti di taluni componenti del Comitato sembrano influenzati da pressioni esterne.

Dopo che il deputato NICOTRA ha osservato che quest'ultimo addebito, se deve essere formulato, riguarda tutti i componenti e tutte le parti politiche presenti in Comitato, il senatore FRANCHI - riprendendo il suo dire - osserva che il rinvio potrebbe anche essere giudicato come volontà di lasciare il Presidente Cossiga in una situazione non chiara.

Dopo che il deputato NICOTRA ha rilevato che il senatore Franchi appartiene alla parte politica che ha elevato accuse al Capo dello Stato, il senatore FRANCHI ribadisce che si impone l'esigenza istituzionale della più rapida conclusione dell'esame.

Il senatore IMPOSIMATO, premesso che intende dare un contributo a riportare l'esame delle questioni sul terreno più strettamente giuridico, sottolinea che l'istanza non ha ad oggetto una richiesta di sospensione, ma una richiesta di rinvio, per i noti motivi della concomitanza con i lavori della Camera dei deputati e dell'esigenza dell'acquisizione documentale. Ricorda che in precedenza il Comitato ha immediatamente disposto l'archiviazione delle denunce: ne deriva che la richiesta di rinvio comporta l'ammissione dell'impossibilità di una rapida decisione per manifesta infondatezza; la pendenza del giudizio significa comunque delegittimazione del Presidente Cossiga.

L'istanza comporta in realtà una richiesta formale di apertura delle indagini, dalla quale consegue l'invio dell'informazione di garanzia al Presidente Cossiga. A suo avviso, dagli atti risulta con sufficiente chiarezza che è corretta la decisione di presentare subito la relazione al Parlamento in seduta comune. La richiesta di rinvio deve essere pertanto respinta; qualora fosse approvata, ribadisce che deve essere inviata l'informazione di garanzia al Presidente Cossiga.

Il senatore CUTRERA, dopo aver espresso il suo rammarico per non aver potuto partecipare alla precedente seduta del Comitato, in quanto impegnato per l'intera giornata nell'Assemblea del Senato in qualità di relatore, osserva che la sua vicenda personale è la più chiara dimostrazione della fondatezza delle ragioni addotte dai sottoscrittori dell'istanza in relazione alla concomitanza con l'attività delle Assemblee parlamentari. Dopo aver affermato che il Comitato deve poter regolare con autonomia i propri lavori, senza tenersi rigidamente vincolato all'osservanza delle procedure regolamentari del Senato, fa presente che non deve essere ignorato il disagio dei deputati, che sono

contemporaneamente impegnati nelle sedute della Camera, assorbite senza limiti di tempo dalle votazioni sul disegno di legge finanziaria. L'importanza dell'approvazione del disegno di legge finanziaria non può - contrariamente all'avviso espresso dal senatore Covi - ritenersi inferiore a quella dell'attività del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa: inoltre, tale approvazione deve intervenire in tempi strettissimi.

Il senatore Cutrera rivendica poi l'importanza dell'acquisizione dei documenti menzionati nelle denunce, sottolineando che le accuse rivolte al Presidente Cossiga fanno riferimento alla strategia complessiva ravvisata dai denunciatori - in particolare dagli esponenti del PDS - in una serie di comportamenti e dichiarazioni del Capo dello Stato. Tanto più attenta e impegnativa risulta pertanto la lettura delle denunce e, dunque, tanto più appare evidente l'importanza della conoscenza dei documenti. Nega quindi che la richiesta di acquisizione documentale abbia un intento dilatorio, mirando unicamente a consentire la migliore lettura degli atti. Da tale punto di vista, a suo avviso, è irrilevante la distinzione che in taluni interventi si è operata tra istanza di rinvio ed istanza di sospensione, in quanto deve piuttosto attribuirsi rilievo al fine sostanziale della richiesta.

Il senatore CORLEONE sottolinea innanzitutto l'atteggiamento contraddittorio del deputato Nicotra, il quale nell'ultima riunione del Comitato si era dichiarato d'accordo sulla proposta di dedicare la giornata di giovedì alle votazioni, mentre adesso propone di rinviare fino al 20 gennaio: la maggioranza tenta di inutilmente di nascondere la volontà di aspettare ciò che succederà intorno al 14 gennaio. Occorre invece respingere la richiesta di rinvio, anche perchè un procedimento come quello in corso non può essere lasciato sospeso per un così ampio lasso di tempo: la discussione generale deve continuare, anche se le votazioni potranno non avvenire nella seduta di giovedì.

Il documento presentato è chiaro su di un altro punto: la maggioranza può, se vuole, aprire le indagini e poi, dopo cinque mesi, potrà, sempre volendolo, archiviare per manifesta infondatezza le denunce. Ciò che è inaccettabile è invece il rinvio sine die: non a caso il Regolamento per i procedimenti d'accusa ha previsto la possibilità di ricorrere ai supplenti, proprio perchè il Comitato deve essere sempre nelle condizioni di decidere, data la natura di organo para-giudiziario, che deve pronunciarsi in tempi brevi. Invita il Presidente ad esprimersi aspetti procedurali richiamati.

Il deputato RUSSO SPENA rileva che dal complesso delle norme, legislative e regolamentari, concernenti il Comitato si evince come le decisioni debbano essere assunte rapidamente, come del resto testimonia in modo significativo l'archiviazione disposta il 4 gennaio 1991 della denuncia da lui presentata in data 20 dicembre 1990. Inoltre, a tal riguardo, richiama lo stesso istituto dei supplenti, cui tra l'altro hanno massicciamente fatto ricorso nella seduta odierna i partiti della maggioranza di governo, nonchè le esigenze di certezza del diritto e la particolare delicatezza del ruolo del Capo dello Stato. Semmai appaiono

condivisibili gli atteggiamenti assunti dal senatore Covi e dal deputato Biondi: non si può affossare l'attività del Comitato, sotto l'incalzare di considerazioni evidentemente politicizzate (come testimoniato dallo stesso modo in cui è sorto il documento, all'esterno del Comitato), per cui sta emergendo la sensazione che il Comitato stesso non delibererà mai sulle denunce presentate. Comunque la discussione è già iniziata: gli stessi principi generali del diritto parlamentare sollecitano a concentrare la discussione e la votazione su di un argomento, una volta iniziata l'esame. In ogni caso, presso le Commissioni bicamerali vi è la prassi consolidata che non vi sia sospensione dei lavori, dopo lo scioglimento delle Camere.

Emerge in modo evidente la debolezza dei partiti della maggioranza, che hanno a disposizione altri strumenti per addivenire ad una decisione di archiviazione per manifesta infondatezza delle denunce, della quale pure si dichiarano convinti. La verità è che si cerca di dissolvere con decisioni politiche procedure di tipo giuridico: chiede pertanto che il seguito dell'esame delle denunce prosegua.

Il deputato FRACCHIA invita il Presidente a valutare la ricevibilità del testo; decisione estremamente delicata, per la quale occorre rifarsi esclusivamente alla legge ed al Regolamento, senza tener conto di altre motivazioni. Dopo aver richiamato gli articoli 5, comma 4, ed 8 della legge n. 219 del 1989 (relativi alle indagini del Comitato), rileva come non sia del tutto appropriato il richiamo all'articolo 43, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto l'intera procedura per la messa in stato di accusa è improntata al principio di concentrazione processuale, come dimostrano i termini perentori fissati per la convocazione del Comitato dopo la ricezione di una denuncia (articolo 10 del Regolamento per i procedimenti d'accusa), per la raccolta delle firme dopo l'annuncio delle ordinanze dichiarative di incompetenza o di archiviazione (articolo 11, comma 2) e per la presentazione della relazione del Comitato dopo la raccolta delle firme (articolo 11, comma 5).

Il documento, che giudica palesemente inammissibile, chiede l'acquisizione dei documenti, indicati nelle varie denunce: reputa però ridicolo che si chieda l'acquisizione di articoli di dottrina o di comunicati dell'ANSA riguardanti il Presidente della Repubblica. Si chiede altresì di acquisire i documenti in possesso di altri organismi parlamentari: si tratta evidentemente di una proposta di aprire le indagini, che tra l'altro formalmente può essere fatta propria da altre parti politiche. Circa la concomitanza dei lavori della Camera, ricorda che, a seguito della riunione della Conferenza dei Capigruppo, non si è ritenuto applicabile l'istituto della missione ai deputati impegnati nelle sedute del Comitato, i quali pertanto debbono consapevolmente avvertire la necessità che prosegua regolarmente una procedura, di grande rilievo alla luce delle stesse norme costituzionali.

Il deputato GORGONI dichiara di aver inizialmente sottoscritto il documento, dal momento che già in passato aveva espresso l'esigenza che si evitasse la concomitanza dei lavori del Comitato con le sedute

della Camera, soprattutto dopo che il Presidente della Camera ha negato l'applicabilità dell'istituto della missione, pur utilizzato in passato per deputati impegnati in situazioni di minore rilevanza. Tuttavia, dichiara di ritirare la sottoscrizione al documento presentato, del quale non condivide la prima parte, volta ad acquisire documentazione, dato che personalmente è convinto della già evidente manifesta infondatezza delle denunce.

Il senatore CORRENTI innanzitutto depreca il fatto che, come si evince dalla lettura dei giornali dei giorni scorsi, decisioni incidenti sullo svolgimento dei lavori del Comitato siano state assunte in altra sede. Il Comitato ha una particolare natura, come si evince dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 219 del 1989, e dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989: ha i poteri del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, per cui non è possibile dilatare i tempi di un organo assimilabile all'ufficio del pubblico ministero. Non si può pertanto far riferimento solo ai criteri parlamentari per considerare ammissibile una richiesta di rinvio. Circa l'esigenza di approfondire i documenti presentati, ricorda che tutto il materiale presentato è a disposizione di tutti i componenti da tempo. Inoltre, per quanto concerne la necessità di un rinvio per acquisire documenti, fa presente che si tratta di un'istanza di carattere istruttorio, che comporta l'apertura delle indagini, con il conseguente problema dell'eventuale invio dell'informazione di garanzia. Conclude, ribadendo l'inammissibilità del documento, i cui contenuti sono palesemente in contrasto con le norme di legge.

Il senatore PINTO ritiene doveroso da parte sua esporre le motivazioni della richiesta di rinvio, data la sua veste di componente dell'Ufficio di Presidenza. L'intesa di massima raggiunta al termine della seduta precedente del Comitato si fondava su di un presupposto venuto poi meno, vale a dire la possibilità di considerare in missione (ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento della Camera) i deputati impegnati nei lavori del Comitato. Circa i richiami alla natura del Comitato, fa innanzitutto presente che non si può di volta in volta far riferimento alla veste politica, o giudiziaria, o neutra, a seconda delle comodità procedurali cui si vuol far riferimento.

Per quanto concerne le motivazioni della richiesta, innanzitutto si richiama la concomitanza dei lavori del Comitato con le sedute assembleari, dedicate all'esame dei documenti finanziari: al riguardo, non si possono artificiosamente enfatizzare le funzioni del Comitato, così come non si può misconoscere la rilevanza dei documenti finanziari in corso di esame.

In secondo luogo, la necessità di acquisire una adeguata documentazione è finalizzata alla indispensabile lettura intelligente delle denunce, che pongono questioni estremamente complesse, come ha potuto personalmente constatare nell'esporre preliminarmente la denuncia di esponenti del PDS. Al riguardo, si tratta non dell'apertura formale delle indagini, ma di acquisire gli atti in possesso di altri

organismi parlamentari, relativi a fatti indicati nelle denunce; mentre all'Ufficio di segreteria del Comitato si chiede di adempiere in via amministrativa a questa richiesta.

Inoltre, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 43 del Regolamento del Senato prevede l'ammissibilità del semplice rinvio della discussione, purchè non sia superato il termine entro cui la Commissione deve riferire: pertanto, ben può essere avanzata una richiesta di rinvio in questa fase, per la quale non sono prestabiliti termini, visto che i cinque mesi di cui all'articolo 8 della legge n. 219 del 1989 decorrono dall'apertura formale delle indagini. Inoltre, l'articolo 8 del Regolamento del Senato prevede che il Presidente giudichi della ricevibilità dei testi: ma attualmente si tratta non tanto di un «testo», quanto di una richiesta di rinvio avanzata in forma orale da vari componenti del Comitato. Pertanto, ritiene perfettamente ammissibile l'istanza di rinvio, dichiarandosi altresì favorevole al suo accoglimento. Infine, non si vuole proporre un rinvio *sine die* o a tempo indeterminato: si è fatto riferimento alla data del 20 gennaio 1992, dal momento che appare l'unica ipotesi seriamente percorribile.

Il senatore SANTINI richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 2 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa il quale, nel disciplinare la figura dell'Ufficio di Presidenza, ha implicitamente fatto riferimento ad un criterio di collegialità ai fini dell'organizzazione dei lavori, sempre rispettato dal Presidente Macis. L'articolo 14 del citato Regolamento fa rinvio, nella misura in cui sono applicabili, alle disposizioni del Regolamento (in questa legislatura) del Senato, il cui articolo 43, comma 3, prevede in via generale l'istituto della richiesta di rinvio, che quindi presso il Comitato può essere legittimamente avanzata.

Il deputato VALENSISE dichiara di non aver sottoscritto il documento, ma di essere favorevole all'esigenza prospettata di evitare la sovrapposizione dei lavori del Comitato con quelli della Camera. Per evidente motivi di opportunità invita i presentatori del documento ad eliminare il riferimento all'esigenza di acquisire documenti presso altri organismi parlamentari.

Interviene il deputato BIONDI, il quale - nel chiarire il suo pensiero - precisa di essere favorevole ad un rinvio per evitare la concomitanza delle riunioni del Comitato con le sedute della Camera, nonchè per poter adeguatamente valutare le denunce presentate con la relativa documentazione.

Il Presidente MACIS innanzitutto fa presente di aver eccezionalmente concesso la facoltà di parlare a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, date la delicatezza e la rilevanza della materia in discussione.

Circa il rilievo formulato in apertura di seduta dal deputato Valensise, richiama l'articolo 3, comma 1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, in base al quale i componenti del

Comitato non possono essere ricusati, ma tuttavia hanno facoltà di astenersi con il consenso del Presidente della Camera, nei casi in cui il Codice di procedurale penale ammette la ricusazione del giudice e quando esistono gravi ragioni di convenienza. Pertanto, non sussiste una incompatibilità normativamente prevista tra il far parte del Comitato e la presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 219 del 1989. Semmai, tale esigenza dovrà essere prospettata direttamente ai parlamentari interessati, affinché si avvalgano della facoltà di astensione.

Per quanto concerne la richiesta di rinvio presentata, innanzitutto esprime un rammarico personale per il fatto che la gran parte dei membri del Comitato abbia deciso di recedere da un accordo unanimemente raggiunto nella precedente seduta, dopo che tra l'altro non era stata presa in considerazione la sua proposta di convocare le sedute del Comitato nelle giornate di sabato e domenica, avanzata proprio per evitare il sovrapporsi con le sedute della Camera. Pertanto, quale Presidente del Comitato, prende atto di tale richiesta di rinvio pervenuta da gran parte dei membri del Comitato (come invita a fare anche i componenti che hanno al riguardo espresso un avviso contrario), anche se non può dimenticare gli obblighi derivanti dalla legge e dal Regolamento.

Propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto delle cinque denunce presentate ad una data che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; ed invita i presentatori del documento a non insistere per la sua votazione, onde evitare una pronuncia definitiva sulla sua ammissibilità. Infine, ricorda che presso l'Ufficio di segreteria del Comitato è disponibile tutta la documentazione relativa alle cinque denunce presentate.

(La seduta, sospesa alle ore 13.00, riprende alle ore 13,30).

Il deputato BUFFONI aderisce, a nome dei firmatari del documento, all'invito del Presidente a non insistere sulla richiesta di una sua messa in votazione. Successivamente, si riserva di valutare la data che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza allargato, ed in particolare la sua congruità rispetto alle esigenze prospettate nel documento, che rimane agli atti, per cui eventualmente, ove necessario, in un secondo tempo, si potranno valutare le questioni concernenti la sua ammissibilità o meno.

Il deputato VALENSISE prende atto delle determinazioni del Presidente, che consentono una proficua organizzazione dei lavori del Comitato.

Il senatore POLLICE ritiene che l'intervento del deputato Buffoni abbia lasciato aperta la questione sull'ordine dei lavori, dal momento che ha precisato di non ritirare la richiesta di rinvio, in attesa delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, il quale però non può essere sottoposto a tale surrettizio ricatto. Chiede pertanto che più coerentemente si proceda alla votazione del documento presentato.

Dopo che il deputato RUSSO SPENA ha dichiarato di condividere le considerazioni del senatore Pollice, il deputato BARGONE sottolinea l'inaccettabilità della situazione determinatasi: se il Presidente ritiene ammissibile il documento, allora chiede che sia messo in votazione e preannuncia il voto contrario; se invece la richiesta è considerata inammissibile, allora si rimette alle decisioni della Presidenza circa la data della prossima seduta del Comitato. A suo giudizio, non si può procedere al rinvio senza valutare l'ammissibilità o meno del documento, che formalmente non è stato ritirato.

Il deputato MELLINI si dichiara contrario alla richiesta di rinvio contenuta nel documento, al di là del *nomen iuris* adoperato (rinvio o sospensione), dal momento che personalmente si oppone a qualsiasi tentativo di strisciante delegittimazione del Capo dello Stato.

Il senatore CORLEONE si chiede se la maggioranza stia esprimendo una posizione realmente favorevole al Presidente della Repubblica, chiedendo un rinvio. Ha l'impressione che il Presidente della Repubblica venga sostanzialmente posto sotto un ricatto: o si procede allo scioglimento delle Camere, o la procedura per la messa in stato di accusa andrà avanti. In ogni caso, il Comitato a sua volta non può accettare di essere messo sotto ricatto, visto che il documento presentato all'inizio della seduta non è stato ritirato, ma i presentatori si riservano di utilizzarlo nel caso in cui la data fissata dall'Ufficio di Presidenza non sia ritenuta soddisfacente.

Il senatore COVI si dichiara contrario alla prospettata richiesta di rinvio, data l'urgenza di definire il procedimento in corso, mentre accoglie l'ipotesi del Presidente di convocare l'Ufficio di Presidenza. Il fatto che non si voglia ritirare il documento lascia trasparire il dubbio che in realtà si voglia perseguire una manovra diversa rispetto alle esigenze indicate nel documento stesso.

Il deputato RIZZO ritiene che il documento sia evidentemente irricevibile e non possa essere messo in votazione, dal momento che contiene la richiesta di un rinvio senza nemmeno l'indicazione di una data. Si dichiara favorevole circa l'ipotesi di convocare l'Ufficio di Presidenza, il quale dovrà evitare di stabilire date troppo lontane.

Il senatore ONORATO chiede ai presentatori del documento - che si sono riservati di valutare la congruità (rispetto alle esigenze prospettate) della data che sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza - se eventualmente si ritengano soddisfatti di una data che faccia riferimento esclusivamente alla conclusione dell'esame dei documenti finanziari.

Il Presidente MACIS - nel riassumere i termini del dibattito - ribadisce come sia stata accolta dalla Presidenza la richiesta di rinviare il seguito dell'esame delle cinque denunce presentate, avanzata da gran parte dei componenti del Comitato, motivata con le esigenze di evitare un accavallamento nei lavori parlamentari e di permettere adeguati

approfondimenti. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per giovedì mattina, 19 dicembre 1991, al fine di stabilire il calendario dei lavori del Comitato. Infine, dal momento che i firmatari del documento hanno dichiarato di non insistere per la sua messa in votazione, si riserva di decidere in un secondo tempo circa la sua ammissibilità.

Pertanto, la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna è rinviata.

ESAME DELLA DENUNCIA DEL SIGNOR CESARE D'ANNA, TRASMESSA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia del signor Cesare d'Anna, trasmessa il 7 dicembre 1991 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma al Presidente della Camera, il quale l'ha inviata al Comitato in data 11 dicembre 1991.

La denuncia quindi era stata presentata all'autorità giudiziaria ordinaria dal signor d'Anna, il quale infatti ha indicato esclusivamente il reato previsto dall'articolo 269 (*Attività antinazionale del cittadino all'estero*) del Codice penale - in particolare, citando le visite a Berna ed a Budapest, Praga e Bratislava, nel corso delle quali il Capo dello Stato avrebbe espresso dichiarazioni lesive del prestigio nazionale -, senza alcun riferimento ai reati presidenziali di cui all'articolo 90 della Costituzione. Pertanto, la denuncia, per i suoi contenuti e per le modalità con cui è pervenuta al Comitato, pone due ordini di problemi: la competenza o meno del Comitato a pronunciarsi sulla medesima; in caso affermativo, l'ammissibilità o meno della denuncia, in relazione alla deliberazione del Comitato del 30 luglio 1991, con la quale è stata archiviata per manifesta infondatezza una denuncia del signor d'Anna, che faceva riferimento allo stesso articolo 269 del Codice penale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 90 della Costituzione, seppure solo in riferimento alla visita a Budapest, Praga e Bratislava.

A quest'ultimo riguardo, occorre verificare se si tratta di una condotta, che ha un carattere unitario, oppure se debbano essere distinte le fattispecie della visita a Budapest (già esaminata) e quella della visita a Berna, suscettibile di una autonoma valutazione.

Ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, sia per le ragioni sull'ordine dei lavori già discusse, sia per la complessità delle questioni richiamate, che saranno valutate nella preannunciata riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato, soprattutto ai fini di una trattazione della denuncia del signor d'Anna, congiunta o separata rispetto alle altre denunce.

Il senatore BOSCO accoglie la proposta di rinvio, dichiarandosi altresì favorevole ad una trattazione separata di tale denuncia rispetto alle altre.

Il senatore ONORATO dichiara di condividere la proposta di rinvio, esprimendo però l'avviso che il seguito dell'esame debba avvenire in modo congiunto rispetto alle altre denunce, dal momento che potrebbe trattarsi di un altro episodio del medesimo disegno criminoso di sovvertimento istituzionale posto in essere dal Capo dello Stato.

Il deputato VALENSISE ritiene che la denuncia contenga fatti oggetto di una analoga istanza già definita dal Comitato: pertanto, propone che sia nominato un relatore al fine di approfondire tale aspetto, che in ogni caso impedisce un esame congiunto con le altre denunce.

Dopo che il senatore SANTINI ha dichiarato di condividere la proposta del Presidente, il deputato MELLINI richiama l'attenzione - a proposito della competenza o meno del Comitato a pronunciarsi sulla denuncia del signor d'Anna - sulla distinzione tra atti posti in essere dal Capo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, per i quali non è responsabile, a parte le ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (in relazione alle quali vi è il particolare procedimento per la messa in stato di accusa) e gli atti posti in essere al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali è competente l'autorità giudiziaria ordinaria. Date queste problematiche, non appare opportuno esaminare tale denuncia congiuntamente alle altre.

Il deputato CERUTI dichiara di condividere la proposta di rinviare il seguito dell'esame della denuncia del signor d'Anna, che andrebbe esaminata anche sulla base dei contenuti delle due sue precedenti istanze.

Il Presidente MACIS - preso atto dell'andamento del dibattito - rinvia il seguito dell'esame, informando che darà incarico all'Ufficio di segreteria di predisporre un appunto sulle complesse questioni giuridiche emerse, che sarà inviato a tutti i componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

243^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 14.40.

Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906)
(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio; rimessione alla sede plenaria)

Il senatore ACONE illustra il disegno di legge, rilevando che l'esigenza della riforma del Ministero di grazia e giustizia è stata espressa in ripetuti ordini del giorno del Parlamento, accolti dal Governo, e che la struttura del Dicastero risale, nella sua configurazione normativa, al 1924. Le modifiche successive, pur opportune, hanno infatti lasciato sostanzialmente immutato l'impianto originario. È dunque indispensabile una riforma complessiva di ampio respiro, soprattutto in considerazione delle funzioni di questo Dicastero. Il progetto di legge n. 2906 delega pertanto il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la sua riforma, secondo un disegno assai ambizioso. Il relatore conclude auspicando l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI ritiene assai generici i principi ed i criteri della delega di cui all'articolo 1. In considerazione della portata politica del provvedimento, giudica peraltro impensabile che la Sottocommissione possa esprimersi in assenza del rappresentante del Governo. Fa infine osservare che, data la materia cui attiene, è discutibile che il disegno di legge sia stato assegnato alla competenza primaria della Commissione giustizia.

Dissente il senatore ACONE, rilevando che la competenza della seconda Commissione permanente sul progetto è piena, e che la Commissione affari costituzionali può avanzare rilievi ed osservazioni nell'esercizio della funzione consultiva.

A giudizio del senatore ACQUARONE è invece giustificato che la Commissione affari costituzionali rivendichi la propria competenza primaria.

Il presidente MURMURA rileva che, nel corso del dibattito, sono emerse l'esigenza di una maggiore riflessione sul provvedimento, in considerazione della sua complessità. Propone pertanto di deliberare la rimessione del disegno di legge all'esame della Commissione plenaria, fermo restando che in questa sede verrà sollevata l'eventuale questione di competenza.

La Sottocommissione conviene.

De Cinque ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615)

Deputati Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazioni di posti nei concorsi notarili (3093), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente il presidente MURMURA, sottolineando che entrambi i progetti dispongono l'aumento dei posti messi a concorso, prevedendo in via transitoria l'uso di tale facoltà anche per il concorso pubblico per la nomina a notaio, bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, nel quale l'aumento del 12 per cento non ha consentito di assorbire tutti gli idonei. Dopo aver ricordato che, nel corso della IX legislatura, la Sottocommissione ha già espresso, il 23 aprile 1986, parere contrario su analogo disegno di legge (A.S. 1474), rilevandosi allora che il provvedimento sembrava dar corso sostanzialmente ad una norma-fotografia, non giudica sussistano ragioni per mutare il precedente avviso. Suggerisce pertanto di formulare un parere contrario, anche al fine di evitare che i disegni di legge, assegnati in sede deliberante, vengano definiti nell'ambito della Commissione, evitando la maggiore pubblicità connessa al dibattito in Assemblea.

Si apre il dibattito.

Il senatore ACONE concorda pienamente con i rilievi e la proposta del relatore.

Dissente invece, a titolo personale, il senatore ACQUARONE, rilevando che altre volte con legge si è provveduto ad aumentare il numero dei posti messi a concorso e l'assorbimento di tutti gli idonei di concorsi anche già espletati. Questi argomenti dovrebbero comunque più propriamente essere approfonditi in sede di Commissione di merito.

Il presidente MURMURA ribadisce che, in via generale, non sembra legittimo inserire in ruolo con legge soggetti già identificati, atteso che il concorso cui si fa riferimento risulta già completamente espletato. La norma porrebbe inoltre delicati problemi con riferimento agli idonei in concorsi successivamente espletati, in quanto lesiva del principio costituzionale di uguaglianza.

Il senatore PONTONE fa osservare che il concorso pubblico per nomina a notaio, bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, è l'ultimo che non ha consentito di assorbire tutti gli idonei e che quelli successivi non hanno conseguito neppure la copertura completa dei posti vacanti.

Al fine di consentire alla Sottocommissione di approfondire questi elementi, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente MURMURA illustra il disegno di legge, soffermandosi in particolare sull'articolo 3, del quale giudica oscura la formulazione.

Si apre il dibattito.

Il sottosegretario BISSI fa osservare che la norma in questione consente a determinati enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria, la compensazione dei debiti con i crediti da essi vantati.

Il presidente MURMURA esprime dubbi sulla corretta corrispondenza dei rinvii rispetto alle norme richiamate. Al fine di approfondirne la portata, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Parere alla 11^a Commissione: seguito dell'esame e rimessione alla sede plenaria)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 1991.

Il presidente MURMURA ricorda che nel corso della precedente seduta ha segnalato la necessità di approfondire il contenuto dell'articolo 1, concernente il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e la salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo. Al riguardo, fa presente di aver sottolineato la necessità che il Governo presenti al più presto una relazione al Parlamento circa gli interventi che ha finora svolto nelle aree sopra citate e quelli che intende realizzare con il nuovo finanziamento. Ulteriori riserve egli ha invece espresso sull'articolo 2, che ha lo scopo di prorogare di ulteriori 24 mesi la durata del contratto di diritto privato di 2 mila unità assunte a tempo determinato per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sottosegretario BISSI rileva che l'articolo 2 intende soltanto prorogare il contratto per alcuni lavoratori dotati di notevole professionalità, essenzialmente nel campo dell'informatica, grazie ai quali l'amministrazione può oggi supplire a vistose carenze dell'organico, che raggiungerebbero livelli assai gravi, specie nel Nord, in caso di mancata conferma. Il Governo si è comunque impegnato a dar luogo entro tale termine ad una sistemazione definitiva di tali soggetti. Con riferimento all'articolo 1, egli rileva che anche la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, condizionato alla presentazione, da parte del Governo, di una relazione sugli interventi finora svolti e su quelli che si prevede di effettuare nelle aree di Palermo e di Napoli.

A giudizio del senatore GALEOTTI la previsione di una proroga di ben 24 mesi appare incongrua, e comunque finalizzata a soddisfare una necessità cui poteva corrispondersi con i mezzi ordinari. Egli fa inoltre osservare che il provvedimento attiene ad una materia che risulta altresì disciplinata nel disegno di legge n. 3004-B, recante disposizioni in materia di finanza pubblica. Chiede pertanto che l'esame sia rimesso alla Commissione plenaria, anche al fine di consentire che sui provvedimenti si svolga un dibattito parallelo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.25.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

La sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25): *rinvio nell'emissione del parere;*

SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61): *rinvio nell'emissione del parere;*

FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790): *rinvio nell'emissione del parere;*

FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791): *rinvio nell'emissione del parere;*

alla 5^a Commissione permanente:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 8^a Commissione permanente:

Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati BOTTA ed altri; FERRARINI ed altri; FERRARINI ed altri; BULLERI ed altri; SAPIO ed altri; FERRARINI ed altri; SOLAROLI ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio nell'emissione del parere;*

alla 9^a Commissione permanente:

MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017);

MICOLINI ed altri. - Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162);
(*parere su testo unificato proposto dalla Commissione di merito*): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 10ª Commissione permanente:

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11ª Commissione permanente:

Deputati SANTORO ed altri; ZANGHERI ed altri; BORGOGGIO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri. - Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio nell'emissione del parere*;

alla 13ª Commissione permanente:

MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780): *rinvio nell'emissione del parere*;

Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

265ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Marini e i sottosegretari di Stato allo stesso dicastero Bissi, per la sanità Marinucci Mariani e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-AIEA-UNESCO per il rinnovo quadriennale dell'accordo finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica di Trieste, fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 (3099), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati una ratifica di uno scambio di lettere con l'UNESCO per il finanziamento del centro di fisica teorica di Trieste. Il provvedimento è innanzi all'Assemblea, essendo stato accolto dalla Commissione affari esteri nonostante la Commissione bilancio non avesse ancora espresso il parere e senza che fossero decorsi i termini.

L'onere previsto è di 11 miliardi per il 1991 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992-1998, con copertura a carico del capitolo 9005 del Ministero del tesoro, relativo ai fondi per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo.

A parte il motivo per il quale si utilizza per il Centro di fisica teorica uno stanziamento destinato ai paesi in via di sviluppo, ci si trova in presenza di una spesa di 8 anni, che sembra avere una copertura nei cui confronti occorrerebbe chiarire se si tratta di una riduzione permanente della corrispondente autorizzazione di spesa (nel qual caso le future determinazioni della legge finanziaria dovrebbero partire dalla base ridotta appunto degli importi di cui al provvedimento in questione) oppure dell'utilizzo di disponibilità che si sono create sul capitolo menzionato, nel quale secondo caso occorrerebbe comunque prevedere che la relativa crescita fin al 1998 non possa superare il tasso di inflazione programmato.

Risulta invece un accantonamento provvisorio di 11 miliardi sul capitolo interessato per il 1991.

Ad avviso del senatore SPOSETTI, poichè si tratta di utilizzare una somma destinata agli interventi per lo sviluppo, non dovrebbero porsi problemi.

Il presidente ANDREATTA, nel ricordare come la durata del finanziamento debba corrispondere a quella dell'impegno assunto in sede internazionale, propone di osservare, nell'ambito del parere favorevole, che il Governo sia tenuto ad evidenziare che le risorse destinate a copertura del provvedimento siano calcolate all'interno del *plafond* a disposizione per i Paesi in via di sviluppo, nel senso che i finanziamenti a tale scopo comprendono anche i 20 miliardi annui destinati al Centro di fisica teorica di Trieste.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei 22 Stati Parte emesse alla Conferenza straordinaria del 14 giugno 1991 (3100), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Parere favorevole con osservazioni)**

Riferisce il presidente ANDREATTA, che precisa che perviene dalla Camera dei deputati una ratifica relativa al trattato sulle Forze armate convenzionate in Europa, che comporta una riduzione nel tempo degli armamenti convenzionati.

Il provvedimento è innanzi all'Assemblea, essendo stato accolto dalla Commissione affari esteri nonostante la Commissione bilancio non avesse ancora espresso il parere e senza che fossero decorsi i termini.

La spesa prevista per il quadriennio 1991-1994 è pari a 31 miliardi circa complessivi, con copertura a carico dell'apposito accantonamento riferito all'esecuzione di accordi internazionali, che presenta le necessarie disponibilità.

Pur trattandosi di un accordo importante e di un disegno di legge esaminato dal Senato in seconda lettura, la copertura sembra presentare delle perplessità.

Anzitutto, come si evince dalla relazione tecnica, nel triennio 1995-1997 si ha una spesa di 25 miliardi, che non risulta coperta: al riguardo infatti in assenza di un riferimento si deve pensare che soccorra il bilancio, ma ciò non sembra essere conforme al dettato costituzionale. Oltretutto, si tratta di spesa corrente e nel caso di copertura con il bilancio sarebbero usati mezzi in conto capitale, come l'indebitamento.

Un secondo problema riguarda il fatto che probabilmente bisogna costruire la copertura, proprio per allinearla nel tempo agli oneri, utilizzando le economie che con tutta probabilità si verificheranno nei capitoli dedicati all'armamento convenzionale, la cui riduzione sembra essere lo scopo del trattato di cui si discute la ratifica. In sostanza

esistevano tutti i presupposti perchè soprattutto il Governo potesse meglio regolare gli aspetti finanziari di questo provvedimento, soprattutto preordinando una copertura che nel tempo riuscisse a compensare gli oneri.

Conclude, proponendo la trasmissione di un parere di nulla osta, nel presupposto che il Governo faccia fronte agli oneri che derivano dal provvedimento riducendo i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa interessati all'armamento convenzionale e che di ciò sia data dimostrazione nelle note preliminari delle tabelle di bilancio a partire da quella per il 1993.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3010) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Parere in parte di nulla osta e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA ricordando che giungono emendamenti dall'Assemblea sul disegno di legge in materia di norme elettorali.

L'emendamento 13.0.2 prevede, al comma 3, la deducibilità dall'imponibile delle spese per la campagna elettorale, senza che sia prevista quantificazione ne copertura.

La Sottocommissione delibera pertanto di trasmettere un parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione di quello 13.0.2, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Misure urgenti in materia di occupazione (3082)

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che il disegno di legge mira a proseguire gli interventi per il finanziamento dei progetti per servizi socialmente utili a Napoli e Palermo (210 miliardi per il 1992); a prorogare per due anni i contratti di diritto privato del Ministero del lavoro, in attuazione di progetti informatici; a differire i termini per la concessione trattamento di integrazione salariale e ad estendere tale trattamento ai dipendenti GEPI. In merito a tale ultima proroga, di cui all'articolo 3, occorre far presente che la materia dell'integrazione salariale e del trattamento dei lavoratori GEPIY dovrebbe essere stata regolamentata, con una norma di chiusura, dalla recente legge in tema di riforma della Cassa integrazione.

Ciò posto, per quanto riguarda i profili di copertura si deve far presente che l'articolo 1 si copre in parte con l'utilizzo del fondo di cui

all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 (ciò vale anche per l'articolo 2 e l'articolo 3, ad esclusione del comma 1 dell'articolo 3, per il quale non si prevede una copertura, presupponendo lo slittamento di 50 miliardi già assegnati alla GEPI): in merito si deve osservare che la Commissione bilancio ha già molte volte esaminata la questione dell'utilizzo del predetto articolo 26 a fini di copertura. In base alla nota trasmessa dal Ministero del lavoro, in occasione dell'esame del provvedimento sull'EISS, si desumeva che detto fondo fosse interamente utilizzato, a fini di copertura di diversi provvedimenti, con una residua disponibilità di soli 500 milioni.

In data 10 dicembre 1991 il Tesoro ha trasmesso una nuova tabella, firmata dal Ministro del lavoro, relativa all'utilizzo del citato fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 845. In base a tale tabella il fondo vedrebbe entrate per 219 miliardi per il 1992 e 221 miliardi per il 1993, e per il 1992 vi sarebbe un avanzo di amministrazione di 435 miliardi, il che porterebbe il totale delle entrate sempre per il 1992 a 654 miliardi. Ciò tuttavia da una parte non vale a risolvere i problemi relativi all'utilizzo delle entrate di detto fondo anche per gli esercizi futuri. Infatti stando alla tabella inviata, mentre il gettito INPS delle entrate dovrebbe superare di poco i 219 miliardi del 1992, le spese già contabilizzate per il 1993 si attestano nell'ordine dei 145 miliardi, senza considerare le attività istituzionali, che sono contabilizzate, per il 1992, in 182 miliardi (rispetto ai 364 del 1991). In proposito si deve far presente che se tale risulta essere l'andamento delle attività istituzionali, sembrerebbe che nella sostanza il fondo abbia cessato di prestarle. Sarebbe opportuno pertanto chiedersi se vale ancora la pena di mantenere il contributo dello 0,10 per cento relativo al finanziamento del fondo di cui all'articolo 26 e dello 0,20 per il finanziamento del fondo all'articolo 25, o se non sia meglio alleggerire il costo del lavoro oppure portare tali risorse a sollievo del disavanzo INPS.

In secondo luogo l'elenco delle uscite riferite al medesimo fondo risulta, in base alla ultima tabella trasmessa, notevolmente più ampio rispetto a quello precedente, fornito in occasione dell'esame del disegno di legge relativo all'EISS, che si riferiva solo alle entrate, senza comprendere le disponibilità complessive del fondo, che, nel caso in esame, vengono destinate a finalità di copertura e che sembrano essere sufficienti, anche se la copertura di cui all'articolo 3, comma 2, non sembra contabilizzata nella tabella.

Sempre il 10 dicembre 1991 il Ministero del lavoro ha trasmesso una rettifica della Tabella allegata, in base alla quale l'importo per attività istituzionali per il 1992 va rettificato in 172 miliardi, in tal modo si introduce una nuova voce relativa al trattamento integrazione salariale per i dipendenti GEPI, valente 9,4 miliardi. Così verrebbe risolto il problema relativo al comma 2 dell'articolo 3.

Ulteriori spese vengono coperte facendo ricorso a capitoli. Il comma 2 dell'articolo 1 copre con residui del capitolo 8048 del Ministero del lavoro, per 120 miliardi: in merito si deve osservare che non sarebbe consentita la copertura con tale modalità. Nel caso del Ministero del lavoro si è qualche volta assentito a tale copertura, però quando le somme vennero iscritte come residui in conseguenza di decreti-legge emanati a fine anno, per i quali non si aveva avuto il tempo

di dar corso alle relative spese. Attualmente l'anno finanziario sta invece per concludersi.

Il comma 2 dell'articolo 2 propone una copertura per 20 miliardi a valere sul capitolo 4577 del medesimo Ministero per il 1992, operando una riduzione della corrispondente autorizzazione di spesa. Il che potrebbe essere assentito. Tuttavia si deve notare che il capitolo è destinato quale contributo alle spese per le imprese che procedano a nuove assunzioni nel Mezzogiorno entro il 31 dicembre 1990. Tale capitolo che è stato considerevolmente decrementato nel bilancio 1992 a seguito di una modifica introdotta nella tabella E della finanziaria, potrebbe assumere la natura di una sorta di fondo a cui ricorrere per finalità di copertura: occorre valutare se abbia motivo il permanere in bilancio di uno stanziamento oggi equivalente a 83 miliardi.

In conclusione la nuova tabella non risolve i problemi relativi alla copertura con capitoli, di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, nonché quelli di cui all'articolo 3 commi 1 e 2, oltre a lasciare impregiudicata la questione relativa alla stessa struttura del fondo di cui alla legge 845.

Occorre infine chiarire i motivi per i quali sia necessario mantenere le 2.000 unità di personale impiegatizio, di cui all'articolo 2, e per i quali sono stati forniti dati differenti da parte del Ministero del lavoro.

Il sottosegretario BISSI ricorda in primo luogo come il personale in questione sia essenziale per consentire il funzionamento degli uffici di collocamento. Quanto ai dati forniti relativamente alle risultanze contabili del fondo fuori bilancio di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 fa presente che la prima quantificazione venne redatta precipitosamente e quindi è stata necessariamente rettificata con la seconda.

Conclusivamente il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, all'introduzione di un emendamento al comma 1 dell'articolo 1, al fine di precisare che la regione è tenuta a trasmettere al Ministro una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sono ad oggi nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che essa ritiene di intraprendere nell'anno 1992. Propone altresì di condizionare il parere, nei medesimi termini, alla modifica del comma 2 dell'articolo 2, al fine di fare riferimento, quanto alla copertura, alla stessa fonte indicata nel comma 1.

Il Ministro MARINI dichiara di concordare con tale ultima proposta.

Il sottosegretario BISSI si dice favorevole alla prima condizione proposta dal Presidente.

Il senatore SPOSETTI manifesta dubbi per il permanere nell'ordinamento giuridico di norme come quelle contenute nel provvedimento all'esame.

Quanto agli emendamenti trasmessi, il presidente ANDREATTA propone di trasmettere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, su quello 3.1, per il quale non è prevista quantificazione degli oneri nè copertura.

Sulle proposte del PRESIDENTE concorda la Sottocommissione

La seduta termina alle ore 11,30.

ISTRUZIONE (7ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione, senatrice Bono Parrino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Franza, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole, condizionato all'introduzione di emendamenti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere non ostativo.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

III. Esame del disegno di legge:

- Misure urgenti in materia di occupazione (3082).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).

- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- MURMURA. - Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SAPIENZA ed altri. - Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

II. Esame dei disegni di legge:

- CUTRERA ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano (3051).
- GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- CASOLI e GRECO. - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073).
- Deputati RUSSO ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati NICOTRA ed altri. - Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CINQUE ed altri. - Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - GUIZZI. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271).
 - SALVATO ed altri. - Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (nonchè delle petizioni, a questi attinenti, nn. 153 e 461 e dei voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120):

- Deputati AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO ed altri; FERRARI Marte ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72).
- CECCATELLI ed altri. - Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248).
- BOATO e STRIK LIEVERS. - Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 10 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge (nonchè della petizione, a questo attinente, n. 464 e del voto regionale n. 140):

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884).

II. Discussione del disegno di legge:

- Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla 5^a Commissione permanente nella seduta del 22 novembre 1990, degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge [Approvato dalla Camera dei deputati] n. 1385*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

IV. Discussione del disegno di legge:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (2565) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri*).
- Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA. - Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).

-
- BEORCHIA. - Modificazione dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico (2695).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - BAUSI ed altri. - Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840).
 - Deputati MATULLI ed altri. - Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre dure di Firenze (2820) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - RIZ e RUBNER. - Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (33).

In sede referente

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):
- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
 - MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
 - GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
 - MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).
- GIANOTTI ed altri. - Cessione in proprietà degli alloggi di servizio ASLS per il personale postelegrafonico (2857).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale (3072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
- Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Deputati ROSINI ed altri. - Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
- MICOLINI ed altri. - Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162).

Esame di atti normativi Comunitari

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti progetti di atti normativi comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune:

- Proposte di regolamento concernenti i seminativi (91/C 303/01-02-03) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
 - Proposte di regolamento concernenti le carni bovine (91/C 303/04-05-06) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
 - Proposte di regolamento concernenti le carni ovine e caprine (91/C 303/07-08) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 303 del 22 novembre 1991*).
 - Proposta di regolamento concernente i semi di soia, di colza e di girasole (91/C 255/04) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 255 del 1° ottobre 1991*).
 - Proposte di regolamenti concernenti l'ambiente, le misure forestali nel settore agricolo, il prepensionamento in agricoltura (91/C 300/07-08-09) (*Gazzetta Ufficiale CEE n. C 300 del 21 novembre 1991*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9, 15,30 e 20

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/219/CEE, concernente il tenore di zolfo nei combustibili.
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/416/CEE, concernente il tenore di piombo nella benzina.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*).
- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati SCOTTI ed altri; BIANCHINI ed altri. - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).
- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Tutela delle terrecotte popolari (2644).
- ALIVERTI ed altri. - Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti (2501).
- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizioni dell'ingegner Gabriele Cagliari, presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), e del professor Francesco Pegoraro, della Scuola nazionale superiore di Pisa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati GHEZZI ed altri. - Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- GIUGNI ed altri. - Modifica dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori (2227).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati CRISTOFORI ed altri. - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).
- Misure urgenti in materia di occupazione (3082).
- ANGELONI ed altri. - Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis) *(Risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004)*.
- Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati SANTORO ed altri; ZANGHERI ed altri; BORGOGGIO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri. - Nuove norme in materia di società cooperative (3098) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611).
- LIPARI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015).
- COVI ed altri. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348).

- FILETTI ed altri. Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati VOLPONI ed altri. - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 88/388 in materia di aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.
- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 89/108 in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
- Schema di regolamento per il recepimento della direttiva CEE 88/657 concernente i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CANNATA ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291).
- FILETTI ed altri. - Riordino generale del sistema idrico italiano (2385).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728*).
 - AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876*).
 - BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033*).
 - GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981. n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
 - PETRARÀ ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'am-

biente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).

- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva 86/594/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli apparecchi domestici.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 88/180, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE nn. 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428, in materia di inquinamento provocato dal biossido di titanio.
- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 87/405, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 15,30

Presentazione e discussione della bozza del rapporto al Presidente del Senato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 14,30

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – Atto Senato n. 3062.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 15,30

Indagine conoscitiva sul ruolo delle partecipazioni statali nella crisi delle riserve idriche: Audizione del Presidente dell'Enel.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 15

- I. Discussione della bozza di relazione sulle risultanze delle indagini svolte in ordine alle vicende connesse all'omicidio del funzionario della Regione siciliana Giovanni Bonsignore.
- II. Discussione della bozza di relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Basilicata.

III. Discussione della bozza di relazione presentata dal gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sull'applicazione della legge 5 luglio 1989, n. 246, recante norme su «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 18 dicembre 1991, ore 16,30

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

– Audizione del ministro Virginio Rognoni.
